Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Digitized by Google

Vittorio Emanuele III
XXVI
F
55
NAPOLI

207
967

Digitized by Google

DRITTI, E RAGIONI

DE' COMUNI DI COSENZA, E DE' COSI' DETTI

SUOI CASALI SUL DEMANIO DELLA *SILA*.

Digitized by Google

Digitized by Google

INTRODUZIONE.

La *Sila*, l'antica selva de' Bruzii celebrata da' storici, e da' Poeti per la ingente sua estensione, per la vastità de' Boschi, per l' amenità de' pascoli, ove si nutrono i più belli animali, ove fecondano gli alberi più alti, e più robusti, ove si raccoglie la pece più rara (1), la *sila* antichissima materia di liti è oggi tuttora il soggetto di varie quistioni.

---

(1) Virgil. Aeneid. l. 12. v. 715.

Ac veluti ingenti Sila *summove Taburno*,
Cum duo conversis inimica in praelia tauri
Frontibus incurrunt, pavidi cessere Magistri

Tito Livio lib. 4, dec. 3.

Lucus ibi (presso Cotrone) *frequenti silva, e proceris abiectis arboribus septus, laeta in medio pascua habuit, ubi omnis generis pascebatur pecus sine ullo pastore*: lo Storico descrive il campo de' Bruzii contra la città di Cotrone ai tempi di Annibale.

Strabone lib. VI. *Ibi urbs est Mamertinum* (Martirano) *et saltus pecem ferens optimam, quam Bre-*

Digitized by Google

Tempo non è a discuterne la più grande, quella cioè di proprietà, che da' secoli i Comuni di *Cosenza, e così detti Casali* hanno sostenuta contra il Regio Fisco, e contra i tanti possessori di quel Demanio, e che ad istanza de' Comuni medesimi di ordine di S. E. il Ministro degli affari Interni debbesi esaminare da abili uomini di legge per ravvivarsi altra volta (1). Forse non sarà difficile lavoro il dimostra-

---

tianam Silam *vocant: arboribus is est plene consitus et aquarum copia praeditus longitudine* 700 *stadiorum.*

Gabriello Barrio de Antiq. Calab. *est et Sila silva Picis Nobilis, Venationi, et Pabulis mirifice accomodata. Arborum mira et frequentia, et varietas. Nam et alicubi Pinastri frequentes tantum nascuntur: alicubi Tedae crebrae: alibi aliud arborum genus. Atque ita vasta silva arborum varietate distincta est, ut naturae Opus Mortalium solertia distributum videatur.*

(1) Si vegga il foglio 1 e 2, vol. 1. e 'l fol. 75 vol. 6, ove si trovano le domande de' comuni, l'avviso del Procurator generale presso la G. C. de' Conti, e gli ordini del Ministro.

Digitized by Google

re che quei popoli, che vivono appiè, su i colli, ed in mezzo a quell' ampio demanio, e che altra terra non hanno sieno i veri, e soli padroni della *Sila*.

Per ora il nostro travaglio versa sull' esercizio de' dritti che vi han goduto, e godono non meno di 80m. abitanti sparsi in cinquantatrè comuni (1); e che loro contrastano o l' illimitato desiderio di un privato possessore, o lo zelo inopportuno degli Agenti minori del demanio e delle foreste; versa sullo scioglimento di una promiscuità tra i Comuni, ed il Fisco e gli *aventi causa* da esso scioglimento, che la legge prescrive, e che vien reclamato da estremo bisogno. Questo nostro lavoro è inculcato dallo stesso Ministro degli affari Interni, onde la ragione di tante popolazioni venghi validamente difesa (2).

---

(1) Il numero de' comuni si vede dall' ordinanza dell' Intendente de' 30 Maggio 1819; quello degli abitanti si rileva dal rapporto dell' Intendente medesimo de' 14 Giugno dello stesso anno.

(2) Fol. 78, vol. 6.

Ordini de' 21 Agosto 1819 del Ministro all' Intendente di Calabria Citra.

Digitized by Google

ARGOMENTO.

Son molti gli articoli di controversia tra i Comuni, ed il Fisco, tra i Comuni, e D. Giuseppe Campagna acquirente di molte terre demaniali nella Sila, e di quelle tra il Fisco, e Campagna stesso, che debbono discutersi in linea consultiva dalla Commessione de' Presidenti presso la G. C. de' Conti coll' intervento de' sig. Direttori Generali del Demanio e delle Acque e Foreste, per gli ordini degli *eccellentissimi Ministri delle Finanze, e degli Affari Interni* (1). Ma tutti que-

(1) Ecco gli articoli di controversia. Con ordine del 13 settembre 1807 il Ministro delle Finanze interrogò la Commessione Consultiva del suo avviso.

1. Su i dritti del Fisco nelle terre possedute dal demanio.

2. Sul dritto di alberatura nelle terre non sue.

3. Sul dritto di far la pece.

4. Sulla revindica delle terre usurpate.

5. Sul dissodamento nocivo ai boschi.

Veggasi il primo *incartamento* fol. 38, il vol. 1 fol. 96.

Con altri ordini de' 27 Gennaro 1818 lo stesso Ministro interrogò la medesima Commessione.

Digitized by Google

sti articoli non cercano che un solo esame, cioè *quali sieno i dritti del Fisco; quali de' Comuni di Cosenza e Casali sul Demanio della Sila.*

Da questo esame discenderà, come per corollario

1. La discussione della divisione de' Demanii acquistati da D. Giuseppe Campagna pronunziata dall' Intendente di Calabria Citra.

2. Il temperamento che potrà tenersi nello sciogli-

---

1. Sul giudizio di cessione de' beni aggiudicata al Sig. Barbaia, e da questi venduti al Sig. D. Giuseppe Campagna.

2. Sulle usurpazioni fatte nella Sila dallo stesso Sig. Campagna, di che veniva imputato dal Direttore Generale delle acque e foreste. Veggasi il 5. *incartamento* fol. 6.

Con ordine de' 26 Giugno 1819, il Ministro dell' Interno consultò il procurator generale presso la G. C. de' Conti intorno all' ordinanza de' 30 Aprile emessa dall' Intendente di Calabria Citra per la conservazione degli usi civici contro le novità del possessore Campagna. Veggasi il vol. 1. fol. 11.

Con altri ordini de' 24 Luglio lo consultò egualmente su di un' altra ordinanza dello stesso Inten-

Digitized by Google

mento della promiscuità tra i Comuni, ed il Regio Fisco.

Certamente è cosa utile, trattandosi di una materia grave in se stessa, e per tanti secoli ora sotto giudizio, ora guardata economicamente, e nommai definita che per chiarezza di dire si premettano le notizie di fatto e degli atti avvenuti in ordine alla *Sila* (1).

---

dente relativa alla ripartizione delle medesime terre di Campagna. Veggasi lo stesso vol. fol. 13.

Infine con ordine dell' uno e dell'altro Ministro de' 27 Luglio e 31 Agosto 1819 *ogni esame* su tutte le quistioni intorno al tenimento della Sila, restò confidato alla Commessione consultiva presso la G. C. de' Conti coll' intervento de' Direttori generali delle acque e foreste, e del Demanio: e ciò in seguito di un rapporto del suddetto Procurator generale.

Veggasi il 1. vol. fol. 32, 35, 36 e 105.

(1) Le notizie che diamo della Sila le ripetiamo da una memoria del Giudice Zurlo, che nel 1791 fu spedito di ordine di S. M. nella Sila per esaminarne lo stato, e proporre gli espedienti di economia da dar fine alle quistioni.

Digitized by Google

CAP. I.

Notizie sulla Sila.

§. I. *Descrizione.*

La Sila è un composto di Monti, di Colline, di Valli, e di Piani posta nel territorio di Cosenza: ove folte foreste, o terre raramente sparse di Pini, di Faggi, di Cerri, di Zappini, e di Abeti: ove pascoli ameni e ridenti, ove campi coltivati, ove infine luoghi sterili e deserti: acque abbondanti ed opportune alla coltura; la terra facile, e leggiera; il clima freddo: ecco la *Sila*.

L'antica sua estensione è sconosciuta da più tempo: la confinazione che ne fu fatta nell'anno 1662, come appresso si dirà, la descrive della superficie di 299511 moggia sulla lunghezza di 34 miglia, sulla latitudine di 23, e sul perimetro di 84 (1).

(1) Secondo *Strabone* la Sila avea 700 stadii di lunghezza, cioè 84 miglia; perchè lo stadio era l'ottava parte di un miglio. Si vegga la nota pag. 1.

Digitized by Google

§. II. *Stato antico della Sila.*

La Sila era in origine, diciamolo col Savio Delegato Fiscale del 1791, *un vasto Demanio, in cui non aveva alcuno dritto di proprieta* (1); l'esteso campo della Sila non ispirava timore o gelosia ai cittadini, e ciascuno contento di esercitar libero i suoi dritti rispettava come sagra, e non ardiva di appropriarsi la terra di dominio comune; non osava di distruggere il bosco e gli alberi; e si potea dire quello che Tacito diceva degli antichi Germani, *facilitatem partiendi camporum spatia praestant, arva per annos mutant, et superest ager* (2).

Filippo Ferraro in *Lexic: Geograph:* in verbo Sila: *Silva quidem totius Italiae, nedum Regni major creditur ducenta enim ferme milliaria in circuitu habet.*

(1) fol. 4. m. di Z.

(2) *Tacito de moribus Germanorum.*

Digitized by Google

§. III. *Stato di possesso nel 1806, e classificazione delle terre.*

Tutta la estensione della Sila era occupata nel 1806 dalla Commenda di S. Giovanni in Fiore, da Monasteri di diversi ordini, da' particolari possessori, Baroni, e Comuni delle vicine giurisdizioni; e molte non piccole tenute, ne' piccoli boschi erano senza possessori sotto l'Ispezione Fiscale: solo la Città di Cosenza, e le altre Università partecipanti agli usi, esse sole non possedevano terre in quel Demanio.

I beni della Commenda di S. Giovanni in Fiore formavano come un corpo separato nella Sila, la loro superficie era di moggia 61672 (1): il resto del Demanio prese dalle circostanze diverse denominazioni: altre furono dette *terre comuni*, altre *terre corse*, altre *difese*, o *feudi*, infine alcune venivano chiamate *camere riservate*.

Le *comuni* erano le terre libere agli usi degli abi-

(1) In questa estensione vi erano le terre de' Padri Cisterciensi, che dipendevano dalla Commenda, e che nella soppressione degli Ordini Monastici caddero nel Demanio dello Stato.

Digitized by Google

tanti, e non occupate da particolari possessori: le *terre corse* erano quelle ove il pascolo era comune, la semina apparteneva ai privati (1): le *difese* si dicevano le tenute nelle quali i possessori esercitavano i dritti di semina e di pascolo; queste avevan nome anche di *feudi*, se si tenevano dalle mani del Fisco; le *camere riservate* erano i boschi, che il Fisco assegnava secondo il bisogno al servizio delle costruzioni navali.

Nel 1792 vi erano di boschi di Pini moggia 44908, di Faggi ed altri alberi moggia 60558, il dippiù era diviso tra le terre di pascolo e quelle semina (2); e di queste vi erano moggia 35215 di *terre comuni* non ancora occupate (3). Come per lo innanzi le *di-*

---

(1) Questa è la definizione che ne dà il Giudice Zurlo. Fol. 40 della sua memoria.

Esse non son dunque le *terre corse* così chiamate dal decreto del 24 Maggio 1810 cioè quelle di privata proprietà, ove i Baroni tra le vicende della semina, e del pascolo esercitavano la servitù dell'erbe; ma sono bensì i terreni ove i cittadini conservavano il dritto di pascolo.

(2) Fol. 37 e 38 m. di Z.

(3) Fol. 55 m. di Z.

Digitized by Google

fese e le *terre corse* si erano create sul Demanio, così dal 1791 in poi si ampliarono su i *comuni*, e su i *boschi*, tal che nello stato presente le confinazioni del 1791 più non si distinguono.

Diremo ora gli avvenimenti che hanno avuto luogo tra l'antico, e l'ultimo stato di questo vasto Demanio.

§.IV. *Concessioni sulla Sila.*

I Normanni conquistarono le Calabrie sull'Impero d'Oriente; e larghi donatori quali furono verso la Chiesa, e verso i Monasteri fecero i primi concessioni sulla *Sila*.

Il Duca Ruggiero figlio di Roberto Guiscardo concesse nel 1099 con suo diploma dato da Tropea il tenimento selvoso detto di *Sanduca* al Monistero de' Cisterciensi di Altilia; concessione che venne confermata dal *Conte Ruggiero* nel 1115, e dal *Re Ruggiero* nel 1149.

Una seconda concessione assai più ampia fece sulla *Sila* nel 1195 in favore del celebre Abate Gioacchino l'Imperatore Errico VI. Quel Cenobita avea fondato un Monistero in mezzo a quel Demanio sotto titolo

Digitized by Google

di *ordine Florense* (1). Di questa occupazione venne accusato: Egli era uomo vivace ed accorto, ed avea acquistata una celebrità (2): Ne corse quindi al Re Tancredi in Palermo, e ne tornò assoluto e ricco ancora di doni.

L' Imperatore Errico gli fu più largo; e la sua con-

---

(1) Si crede comunemente che quell' ordine dell' istituto Benedettino siasi detto *Florense* dalla contrada *Flore* in cui fu edificato il Cenobio: ma si potrebbe dire, che la denominazione di *Florense* derivi dall' antico *ordine Floriacense*, anche Benedettino il di cui Monistero fu brugiato in Aurelia da Normanni nell'anno 885, e il di cui Abate Santo Abbone morì martire in Vascovia nell' anno 1004.

Petav. *Rationar. temp.* p. 1. l. 8. c. 9 e cap. 17. Quello era il tempo di nuovi ordini religiosi. L'Abate Gioacchino era uomo straordinario, vago di celebrità, e gli piaceva illustrarsi colla fondazione di un Monistero nuovo nel Regno.

(2) Raban è quivi: e lucemi dallato
Il Calavrese Abate Giovacchino
Di spirito profetico dotato.
Dante Pard. c. 12.

Digitized by Google

cessione fu confirmata da Costanza sua moglie, da Federico II, e Giovanna I; ed è questa che ora forma la *Commenda di S. Giovanni in Fiore* (1).

§. V. *Bagliva di Carlo d'Angiò: ed editto del Re Roberto sulla Sila.*

Nel Regno di Carlo I. d' Angiò il Fisco esercitava sulla Sila la *Bagliva*, e la *Granatteria*.

A 6 Ottobre 1285 il Governo scrisse al Segreto di Calabria, che la rendita di questi dritti era scarsa, e che poteasi affittare *venti once all'anno*. Nel 1332 il *Re Roberto* informato degli inconvenienti, che avvenivano nella *sila* vi spedì *Giovanni Barrile*, e *Paolo di Sorrento*. Da questa Commessione nacque l' editto del 24 Dicembre del 1333 ove vennero descritti diversi dritti Fiscali sulla *Sila*.

Daremo di quest' editto una esposizione estesa quando dovrem dire de' dritti del Fisco, e di quelli de' Comuni.

---

(1) Le concessioni in favore dell' Abate Gioacchino si leggono in *Ughellio* tomo VIII, pag. 185 a 197 le altre furono rinvenute negli atti della *Cassa Sacra*.

Digitized by Google

La *Baglìva* della *Sila* fu concessa da *Roberto* stesso a Michele Cantono nel 16 Decembre 1333 a patto di ricompra (1). *La decima* delle vettovaglie venne in seguito convertita in *Jovatico*, cioè a due carlini, per ogni pajo di bovi (2): e questo Jovatico fu abolito per privilegio concesso dal Re Luigi III. d'Angiò (3).

§. VI. *Motivi delle occupazioni.*

Le concessioni fatte nella *Sila*, la influenza del Governo, la creazione di alcune *difese* per le regie razze di animali, le pretensioni del Baglivo facevano temere non a torto ai cittadini la perdita del proprio comodo; quindi i più accorti cangiate le abitudini semplici e naturali di coltura vi sostituirono a poco a poco

---

(1) La concessione si legge nell' editto: la data si rileva dalla memoria di Zurlo fol. 3: il patto di ricompra fu esercitato verso il 1610, come si osserva dalle istruzioni della Regia Camera del 1618.

(2) fol. 4. mem. di Zur.

(3) eadem: e veggasi il privilegio al fol. 3. del proc. del 1660.

Digitized by Google

quelle di un dritto esclusivo: quindi i padroni degli animali si attribuirono i pascoli come proprj, ed i coltivatori le terre come sue. La *Sila* era estesa, non custodita, nè capace di custodia; ed una volta violata la religiosità della cosa pubblica subentra, come sempre avviene, lo spirito immoderato di appropriazione: Così il territorio della *Sila* divenne il campo di conquista non meno de' cittadini, che de' forestieri: ed ora col fuoco, ora col ferro distrutte anche le terre boscose la coltura, e la privativa si estendeva da ogni parte.

§. VII. *Reclami della Città di Cosenza e Casali.*

Le Università di Cosenza e Casali non ne furono spettatrici indifferenti, e ne gridarono alla *Regina Giovanna I*, al *Re Alfonso*, al *Duca Alfonso*, a *Ferdinando d'Aragona*, a *Ferdinando il Cattolico*, all' *Imperadore Carlo V.* francamente dolendosi, non solo delle usurpazioni de' privati; ma *delle difese ancora per le razze regie.* Ordini vi furono sempre contra le usurpazioni, ed ordini ancora per la riapertura delle *difese*, non escluse le stesse difese per le regie razze; e *Ferdinando d'Aragona* fece riaprire la *difesa Agnarella* destinata per le raz-

Digitized by Google

ze de' suoi animali (1): ma gli esempli nuovi ogni giorno, e la insufficienza degli ordini crearono nuovi usurpatori, i *Baroni* vicini cioè, e le *Università di Cerenzia*, *Cuccuri*, e *Longobuco* (2).

§. VIII. *Ordini di Carlo V contra i Baglivi.*

Era nell' interesse de' possessori della Bagliva il vigilar poco sulle usurpazioni, per non dire, il promuoverle; poichè ogni nuovo possessore per leggitimarsi offriva al Baglivo e tributi, e transazioni: era maggiormente nel loro interesse il moltiplicare la fida de' forastieri per accrescere i loro proventi: quindi i poveri cittadini di Cosenza e Casali erano poco liberi nell'esercizio del dritto di semina e di pascolo.

L' Imperadore Carlo V ordinò due volte la reintegra de' terreni occupati, *a norma delle Regie Prammatiche, e de' privilegj della Città di Cosenza*. Vietò ogni nuovo abuso, soggettò a punizione i controvventori *secondo i capitoli, e le prammatiche*;

---

(1) Si vegga la m. sud. fol. 4 e 5.

(2) Vedi la m. del sig. Z. che contiene il reassunto degli antichi processi fol. 5.

Digitized by Google

proibì a' Bag livi *di far fide pregiudizievoli ai dritti de' Cittadini*; corresse diversi loro abusi, e fin li obbligò *al Sindacato*; ordinò pure che la Città, e Casali di Cosenza godessero *la prelazione nella vendita della Bagliva* (1).

§. IX. *Atti giudiziarii, e prime transazioni de' possessori.*

Erano gli occupatori della Sila in uno stato sempre precario, e vacillante. I Cosentini dolenti di ogni appropriazione invocavano incessantemente il braccio del Principe, e l'autorità del Magistrato. A loro istanza nel 1534 l'uditore *Attaldo* ordinò l'apertura di tutte le difese, salve quelle costituite da cittadini ne' monti pel pascolo de' soli bovi aratorj, o addetti al lavoro delle *Seghe*; ed è da questo decreto che tutt'i piani della *Sila* presero il nome di *Comuni* (2).

Verso questo tempo il Baglivo volendo trar profitto dalle circostanze propose transazioni agli usurpatori: così raccolse una rendita annua di duc. 48

(1) Fol. 6. m. di Z.

(2) Così si legge nella m. del sig. Z. fol. 6 art. 3

e grana 40 sopra diecissette partite di terreni ; e questo è il primo titolo che vantano gli antichi possessori nella *Sila*.

Il Baglivo Vincenzo d' Alessandro nel disegno del suo antecessore nel 1554 mosse lite nel S. C. ai privati possessori : ne fu Commessario l' illustre *Marino Freccia*, ed il S. C. ne condannò molti al rilascio .

§. X. *Continuazione degli Atti giudiziarii*.

Nel 1568 la Regia Camera delegò *Giov. Angelo Loria* a vedere 1. *Se il tenimento della Sila era della Regia Corte* (1) 2. e 3 *A qual' uso serviva. Quali erano gli occupatori*; 4. *Quanta l'estensione occupata*.

Loria intese diversi testimonj, che diversamente deposero ; ed inviando le carte alla Regia Camera fece una descrizione smisurata dalla *Sila*, anche maggiore di quella che ne davano gli antichi (2).

(1) *fol.* 7. *m. di Z.*

(2) Disse, che la *Sila* era di 87 miglia di lunghezza di 250 di circuito : era questa estensione as-

Digitized by Google

Nel 1572 *Marcello Mauro* Avvocato Fiscale della udienza di Cosenza mosso dalle doglianze de' Comuni interessati riferì alla Regia Camera gli abusi degli occupatori — La Camera ordinò loro di esibire i titoli; quindi nel 1578 vi delegò l'uditore D. *Pietro Valero*: l'opera di *Valero* fu inutile: e nel 1585 vi fu spedito da Napoli il Consiglier *de Vera* che non fu più felice dell' altro.

§. XI. *Banno del Presidente Montalvo.*

Anche tra i reclami non interrotti, e tra le delegazioni de' Magistrati la *Sila* cadeva ogni giorno nelle mani degli occupatori.

Fu per questo nel 1609 che vi venne spedito il Presidente di Camera D. *Bernardo Montalvo*, quindi *Regente del Collaterale*, che vi andò nel pensiero di dar fine ai disordini (1) *Montalvo* pubblicò un banno, onde ordinò:

1. Di ridursi tutte le terre nello stato antico.
2. Di non farsi alcuna difesa.

---

sai più grande di quella descritta da *Strabone* e da *Filippo Ferraro*: ~~Veggasi la not. pag. 2.~~

(1) 4

3. Di esibirsi i titoli delle difese che si pretendevano di conservare.

4. Permise soltanto ai Cittadini di Cosenza e Casali con decreto degli 11 Dicembre dello stesso anno di far difese *per uso di Bovi aratorj, da determinarsene la quantità dalla Regia Camera.*

5. Esentò dalle misure precedenti, sino all' esito della lite le difese controvvertite in giudizio. Lo stesso egli ordinò per le difese costituite nelle terre dell' *ordine Florense.*

Il banno non soffrì reclamo, e fu eseguito: molte difese vennero aperte (1).

§. XII. *Giudizio di proprietà.*

Dopo queste operazioni di *Montalvo* le cose andavano lente per gli occupatori. Le Università intanto di Cosenza e Casali sostenevano in Regia Camera, che la reintegra delle difese dovea cedere a di loro benefizio, come che la sila era il solo Demanio che avevano, e dove nella piena scienza del Fisco avevano pacificamente esercitati dritti civici di ogni genere.

(1) Fol. 7. m. di Z.

Digitized by Google

Il Baglivo D. Mario d'Oranges diceva sue le difese reintegrate, ed un termine si era impartito sulle domande. Tra tutti i testimoni un solo disse, che avea inteso dire, esser la *Sila* della Regia Corte, in cui i Cosentini esercitavano i dritti di pascere, e legnare; pochi affermarono di non saper chi ne fosse il padrone; ed un gran numero depose che i Cittadini di Cosenza e Casali vi esercitavano *liberi usi di semina e di pascolo; vi tagliavano alberi e legne e vi raccoglievano il fieno, vendendo ai forestieri e 'l fieno, ed il legname* (1).

§. XIII. *Misure relative ai Boschi di Pini.*

Fin quì non si era trattato che delle usurpazioni, che si facevano nelle terre della *Sila*, e della quistione di proprietà tra il Baglivo, ed i Comuni; nè mai alcun provvedimento erasi fatto per la conservazione de' boschi e degli alberi; e guasti n' erano perciò avvenuti, e ne avvenivano né piccioli, nè pochi.

In questo tempo il Fisco ricomprò la Bagliva dal-

(1) Fol. 8 m. di Z.

Digitized by Google

l'ultimo possessore *Mario d' Oranges* (1) ed il Fisco cominciò ad agire con altre intenzioni.

Nel 1613. Filippo III. ordinò alla Regia Camera di definirsi i giudizii contra gli occupatori, e di mettersi un argine al taglio de' Pini, che disse di *sua regalia*. Dappresso di questi ordini la Regia Camera nel 3. Febbrajo del 1514 ordinò al Preside della Provincia D. *Bernardo de Cardinis* di non far tagliare alberi di Pini, e di stabilirvi in custodia armigeri, e guardiani (2).

Quindi fu data commessione al Presidente D. *Giacomo Saluzzo* ed all' Avvocato fiscale D. *Geronimo Natale*:

1. Di vedere se poteasi fare della *Sila* un *corpo simile a quello del Tavoliere*.

2. *Di liquidare il bisogno della Città e Casali di Cosenza* (3). Il Presidente nel 4 Luglio 1614 pubblicò altro banno e vietò d' *intaccarsi*, *metter fuoco*, e *far pece* negli alberi di pini pene comminando a' *nobili ed ignobili*, salvo il provedere sul taglio de' medesimi in favore de' Comuni di Cosenza

---

(1) La ricompra si osserva dalle istruzioni della Regia Camera del 1618.

(2) m. di Z. *fol.* 9.

(3) *fol.* 8 della m. di Z.

Digitized by Google

e Casali : questo banno si legge nella pramm. 2. *de incisione arborum.*

§. XIV. *Reclamo de' Cosentini contro il banno.*

Era savio provvedimento che la proprietà degli alberi si rispettasse, che precisemente si tenesse lontano il fuoco dal bosco. Ma era giusto ancora che l'uso de' Cittadini non venisse abolito. Questa previdenza era sfuggita a Salluzzo, tuttochè nelle istruzioni a lui date era scritto, che dovea *liquidare i bisogni* de' Cittadini. Le Università ne reclamarono. Ma *Saluzzo* nel 10 Gennajo 1615 non ispiegò altra provvidenza che quella precedentemente riservata, e lasciò agli abitanti il dritto 1. *di tagliar legne morte, e secche di Pini, così per fuoco, che per far tede, ovvero dede* (fiaccole). 2. *Di tagliare, e far tagliare i Pini bianchi, verdi e di matura vegetazione per travi, tavole, scanni, ed altri legnami ad uso, ornamento, e costruzione delle loro abitazioni.* 3. *Di tagliare i piccoli Pini, ed i Pini selvaggi, che impedivano la coltura delle terre* (1).

(1) Questo decreto è inserito nelle istruzioni della Regia Camera del 1618. Così il dritto di far la pece restò proibito amministrativamente.

Digitized by Google

§. XV. *Banno della Regia Camera del* 1618.

Il Fisco avea ricomprata la Bagliva da Mario D' Oranges. La Regia Camera, alla di cui immediaziane facevasi l' affitto di questo corpo fiscale formò nel 1618 le istruzioni per lo esercizio della Bagliva: allora per i *forestieri* fu stabilita *la fida di pascere, e legnare, il dritto di platea, e del passo degli animalt, di licenza di caccia, ed altri dritti giurisdizionali*; allora fu limitato *per gli abitanti* il dritto di legnare su i Pini ai termini del decreto di *Salluzzo*; fu introdotta la *baiulazione*, la *fida dell' erbaggio* prima non intesa, fu spiegato il dritto di

(1) La *granatteria*, secondo la Commessione Finanziera dicevasi la prestazione di un grano a solco *fol.* 49, *III. incartamento*. Ma si legge nel diploma di *Luigi III d' Angiò*, del quale appresso, che la *granatteria* era la decima de' frutti, poi convertita in prestazione *di un tarì per ogni aratro*, che dal RE suddetto fu abolita.

La *granatteria* si disse pure *jovatico* o *bovatico*, come prestazione su i bovi: La Regia Camera la in-

Digitized by Google

§. XVI. *Considerazioni sulle cose dette.*

Dopo l' editto del RE *Roberto* il dritto della Università di Cosenza, e de'Casali aveva indirettamente due nemici, cioè la occupazione che facevano i particolari, ed i Monasteri delle terre della Sila, e la fida ai forestieri, ch' estendevano i *Baglivi*: da questi suoi nemici veniva però difesa dalla Potestà de' Sovrani, e dalla giustizia de' Magistrati.

Le istruzioni della Regia Camera per l' affitto de' proventi della Sila crearono contro il dritto civico nuovo nemico, e potente, cioè un mal inteso zelo fiscale, che dilatò le servitù attive del Fisco, e represse quelle de' Comuni. Questo stesso zelo non fu poco sfavorevole alla proprietà di quel Demanio; poichè non altro provedendosi con esso, che all'accrescimento della rendita, si diè occasione agli affittatori di tener mano alle usurpazioni per trarne profitto: nè altro era più naturale, che nella dubia

---

trodusse, come prestazione, su i *bovi* e su i *muli*. Ora descriviamo soltanto storicamente i fatti; in seguito ragioneremo di quelle istruzioni.

Digitized by Google

lite di proprietà tra il Fisco, e le Università, i più forti, ed i più vicini invadessero quel demanio, ch' era senza custodia e senza certo padrone.

§. XVII. *Missione del Presidente Valero.*

I Comuni di Cosenza, e suoi Casali reclamavano contra gli usurpatori, e contra gli affittatori: i reclami erano poco intesi, ed i processi che si compilavano rimanevano sepolti.

Nel 1662 il Vicerè fu informato degli abusi che avvenivano nella Sila, e che in Regia Camera si tenevano in ozio non meno che 277 volumi di controvenzione: il Vicerè ne volle sentire il *Principe di Casi* Preside allora in Cosenza: il Preside riferì, che la Sila era in gran parte nelle mani di usurpatori. Il *Principe di Bisignano, il Duca di Castrovillari, D. Carlo Spinelli, il Barone di Zagarise, il Conte di Policastro, alcuni particolari di Taverna, gli ordini Religiosi, e varii Cittadini di Cosenza e Casali* avevano ridotta la Sila, disse il Preside, *appena a sesta parte.*

Il Vicerè ne scrisse in termini precisi alla Regia Camera; e quel tribunale ordinò *di confinarsi la Sila, secondo l' editto del RE Roberto, rimosso ogni*

Digitized by Google

ingiusto possessore; di apporvisi i termini colle lettere iniziali R. S. (Regia Sila); *e di soggettarsi a sequestro tutt' i beni posseduti o da Università, o da' particolari* (1). Così la Camera con un' espediente di economia decise la quistione di proprietà sul corpo della Sila.

A questa commissione venne delegato il Presidente Valero, e fu allora che si conobbe la estensione della Sila, che abbiamo indicata da principio (2); e la *Sila* fu circoscritta da 87 pilastri; quindi fu fatto sequestro di tutte le difese.

§. XVIII. *Nuove transazioni de' possessori col Fisco, e loro conseguenze.*

Scoraggiti i possessori da queste misure offrirono transazioni al Fisco: le transazioni vennero ammesse; i Cittadini, e gli Ecclisiastici pagarono tre annate di frutti: i Forestieri il doppio. Il Fisco *rinunziò ai possessori i suoi dritti tali quali li aveva*, ed accordò loro il dritto su gli alberi posti nelle rispet-

(1) Fol. 14. m. di Z.

(2) Veggasi la pag. 8

tive tenute al par de' dritti che vi avevano i Cosentini: allora nacque il nome di *difese*: allora gli occupatori credettero di legittimarsi. Tutto l' introito delle transazioni fu di duc. 7813, meno assai delle spese fatte dal Fisco (1).

Queste transazioni non fecero che peggio: le terre occupate non erano limitate da' confini, ed era agevole il far nuove occupazioni; gli alberi erano nocivi alla coltura, ed ai pascolo; ed i particolari non volevano questi nemici: così avvenne che ciascuno di essi si allargò nel demanio, ed i boschi, e gli alberi rimasero distrutti ed incendiati: l' opera di *Valero* non valse adunque che ad assicurare gli occupatori, ed a dar nuovi mezzi a devastare, ed usurpare.

§.XIX. *Missione del Presidente Mercader.*

Gli abusi moltiplicati nella Sila richiamarono nuova attenzione del Governo nell' anno 1720: quindi vi fu spedito il Presidente di Camera D. *Giuseppe Mercader*.

Le grida erano sopra tutto contra le usurpazioni,

(1) *Fol.* 16 at. m. di Z.

Digitized by Google

e le operazioni di *Mercader* presero unicamente in mira le *difese*.

Egli ordinò una rivela generale. *Valero* avea liquidata la rendita delle difese del suo tempo; *Mercader* immaginò di distinguere le nuove appropriazioni dal ragguaglio della rendita, e volle farne una nuova liquidazione. Le rivele de' possessori non furono fedeli, nè le *difese* vennero circoscritte e confinate fedelmente. Si aggiunse, che le misure furon fatte a colpo d'occhio: e non si ebbe neppure il talento di confinare i boschi, ed i *Comuni* vicini per impedire le ulteriori irruzioni. La credulità di *Mercader* fece, che molte difese non vennero rivelate; che i boschi posti in mezzo ai terreni appropriati furono descritti di piccola estensione, ed i terreni coltivabili di molta capacità: e ciò nel disegno di cacciare in seguito a coltura i boschi; e di estendere le usurpazioni: in risultato il travaglio di *Mercader* ebbe le imperfezioni del primo col solo merito verso gli occupatori di aver dato credito alle loro professazioni.

Qualunque sia stata l'opera di *Mercader*, la Regia Camera impose sequestro sulle difese, e su i frutti, ordinò di procedersi contra i devastori; e fece citare i possessori a *dir perchè* non dovessero reintegrarsi le loro difese al demanio della *Sila*.

Digitized by Google

§. XX. *Gravame di Cosenza e Casali.*

La Università di Cosenza e Casali che vedeva agire il Fisco da proprietario della *Sila* produsse le restituzioni in *integrum* contro il decreto della Camera, deducendo che la *Sila* era una sua proprietà demaniale: questo reclamo dicesi rigettato, comunque non ve ne sia alcuna memoria; Ma rigettato, o no, il decreto della Camera era interlocutorio, e riguardava misure di conservazione; la quistione di proprietà, che i Comuni agitavano, non poteva impedire al Fisco di preservare dalle us urpazioni, e da' danni il demanio della *Sila*: nè la repulsa del gravame offendeva la causa di proprietà.

§. XXI. *Altre transazioni de' possessori.*

I possessori della Sila, che avevano appreso il mezzo da tenere in silenzio il Fisco, vennero a fare nuove offerte di transazione. La Camera le accolse; e le transazioni sulle difese costituite dopo la missione di *Valero* caddero a ragion di nove annate di rendite per li forestieri, di una metà per gli abitanti di Cosenza e Casali, di una terza parte per i possessori Ecclesiastici: la stessa base si adottò per le aggre-

Digitized by Google

gazioni fatte alle difese transatte in tempo di *Valoro*, e tutte le altre di recente data furono reintegrate al demanio. Queste transazioni montarono alla somma di duc. 32407. 11; ma non tutta questa somma fu pagata, ne' le nuove difese furono reincorporate al demanio: nelle transazioni non fu compresa la proprietà degli alberi, nè il Fisco rilasciò i dritti di *Bagliva* (1). Disanimata la Città ed i Casali di Cosenza, per le cose che la Camera faceva senza curare i loro dritti di proprietà, non sapevano fare altri tentativi; avvenne perciò: anche in questo tempo, che la Camera sottrasse i possessori dal peso del catasto: così crebbe l' onciario a danno de' vuoti Comuni (2).

§.XXII. *Missione del Consigliere Petroni, ed ordini della Sopraintendenza Generale.*

Quelli che si erano adottati non erano gli espedienti a conservare le terre ed i boschi della *Sila*:

(1) F. 19 a t. m. di Z.
(2) Fol. 20 m. di Z.

Digitized by Google

le operazioni di *Valero*, e di *Mercader* circoscrivendo la *Sila* avevano lasciati liberi in mezzo di essa i particolari possessori; quindi le *difese* accanto ed in mezzo ai *Comuni*, le difese circondate dai boschi e sparse ancora di alberi non circoscritte nè imitate si estendevano ogni giorno, ed incendii frequenti avvenivano non meno degli alberi nelle tenute occupate, che de' boschi confinanti.

Nel 1752 la *Sila* era sotto la vigilanza della Sopraintendenza Generale, che sapendo i sconci che vi accadevano spedì sul luogo il Consigliere *Petroni* come nuovo delegato: il Consigliere era savio e dabbene, ma si nauseò di leggere i processi *di Valero e di Mercader*; e il suo lavoro offrì una confusione ed una contradizione con quelli de' suoi antecessori. Egli non liquidò tutte le terre libere, non le descrisse, non riconobbe gli antichi confini, non consultò i decreti di reintegra, non i decreti passati in giudicato: le terre furono misurate a colpo d'occhio; i suoi periti accordarono molti favori, e molti processi di controvenzioni si fecero inutilmente.

Quello però che non fu fatto con giustizia verso gli occupatori, fu fatto con ingiustizia verso gli abitanti di Cosenza e Casali: poichè la Sopraintendenza generale con decreto de' 16 Ottobre 1753 soggettò

Digitized by Google

quei Cittadini che prima godevano la franchigia sul la semina a pagare nella estensione de' *Comuni* in favor della *Bagliva un tomolo per ogni tamolata*; questo decreto non cominciò ad avere esecuzione che nel 1773 all' affitto della *Bagliva* che ne fece *Gio. Battista Vigna* (1).

§. XXIII. *Delegazione del Preside Bonastella.*

Al Consiglier *Petroni* successe il Preside *Bonastella*: egli scorse la *Sila*; e fece credere al Fisco di aver reintegrate le terre di usurpazione? Ma egli diè fede a' periti poco onesti che il fecero cadere in molti errori: così le terre degli occupatori parvero reincorporate al demanio, e così immense estensioni si dissero di poche moggia: noi diremo l' esempio di D. *Giuseppe Curcio* che ne cita dopo le sue verifiche l' accuratissimo delegato sig. Zurlo. Colui *avea nel Comune detto tassa Cavaliere e Macchialonga* fatta usurpazione di una ingente quantità di boschi, e di terre aratorie; i periti di *Bonastella* la calcolarono solo per 60 *to-*

(1) Fol. 21 cod.

Digitized by Google

molate ad onta della stessa evidenza; le 60 *tomolate* furono restitùite; e Curcio ritenne il resto dell'ampia sua usurpazione. Allora avvenne ancora che i PP. *Paolotti* di *Spezzano grande* conservarono tutte le loro occupazioni, e molti ne aggiunsero delle nuove (1).

Il lavoro di *Bonastella* secondo il costume introdotto operò nuove transazioni, e gli usurpatori furono contenti di dar poco per ritener molto, e per acquistar dritto a possedere.

§.XXIV. *Banno della Sopraintendenza generale.*

Nel 1759 fu pubblicato un regolamento forestale nella prammatica 3 *de incisione arborum*: quivi nell' articolo 12 suddetto che per la *Sila* dovevano *osservarsi i banni publicati dalla Sopraintendenza generale*. La Sopraintendenza prese da ciò occasione di far nuovo banno nel 24 Luglio dello stesso anno, onde ordinò che i possessori laici, o Ecclesiastici nella *Sila* dovessero rimboscare le terre nelle quali

(1) Fol. 24 m. di Z.

Digitized by Google

vi era una tal clausola, non ostante che fossero transatte dalla stessa Sopraintendenza (1).

Il Banno fu bene inutile perchè queste terre non erano liquidate, nè riconosciute; e valse solo a profitto da' subalterni che minacciandone la esecuzione traevano danaro dai possessori.

§. XXV. *Delegazione dell' uditore Venusio.*

Nel 1771 la Sopraintendenza fatta esperta de' vizii delle precedenti commessioni incaricò l' uditore D. Nicola Venusio a *riconoscere i confini della Sila, ad esaminare le usurpazioni, e restituire gli antichi confini; a misurare tutti i Comuni, e Camere riservate del Fisco: a reintegrare le occupazioni non dubbie, ed a riferire per le altre; a disegnare i luoghi boscosi atti alle costruzioni, per riservarsi al Fisco; e riconoscere quelli non capaci di questi lavori per darsi alle Università di Cosenza e Casali per i loro usi* (2).

L' uditore Venusio preparò con accorgimento la sua

(1) Fol. 24. m. di Z.
(2) Fol. 25. m. di Z.

Digitized by Google

commessione, e cominciò a misurare i *comuni*; ma si allontanò dal suo maggior travaglio per mettere in veduta il dritto della Corona sulla *Commenda di S. Giovanni in Fiore*. Egli vide che in origine quei beni erano stati concessi all'*ordine Florense*, che l'ordine abolito, si era creata in Roma una Commenda Cardinalizia col peso di una metà della rendita a favore dell'ordine Cisterciense; ed egli pensò saggiamente che una Commenda istituita senza assenso del Principe, sopra beni dal Principe donati era di sua natura nulla, ed i suoi beni dopo l'ordine *Florense* erano del Fisco. Ai lumi ed all'accorgimento di questo Magistrato è dovuto che nel 1781 la Curia del Cappellano Maggiore dichiarò il Monastero di *S. Giovanni in Fiore* di *Regio Patronato*, e la commenda, e la nomina del Commendatore di *Regio dritto*. Questa sentenza fu confermata in grado di appello nel 1783., e quindi ordinato che tutti quei beni dovessero reintegrarsi alla Corona. La sentenza fu eseguita solo per la nomina del Commendatore, ch'ebbe luogo in favor di un *Giovane Cavaliere* di alte speranze, fin d'allora sommamente benemerito della Corona, ora egregio Ornamento dello Stato.

Digitized by Google

Delegazione dell' uditore Vanvitelli.

Se l' *uditore Venusio* avesse continuata la sua commessione egli aveva il talento da condurla a suo fine: ma nel 1772 successe a lui l'uditore *Vanvitelli*. L'opera di questo nuovo delegato fu tutta senza frutto; anzi egli disordinò le cose fatte prima; e secondando più il suo talento, che il mandato ricevuto agì solo nella via punitiva, e molti processi compilò a carico de' controventori, e li spedì alla Sopra Intendenza Generale. Il *consigliere Pallante* uno degli assessori non leggendo bene i processi propose confusemente le cose, disse inutile la commessione di *Vanvitelli*, abusive le spese, e sollevò molti dubbii: egli ne riportò da quel collegio l'elogio di *doversi studiare la causa con più diligenza*: al merito del lavoro corrispose l'opera del relatore: ecco tutto ciò che fu della missione di *Vanvitelli* (1).

(1) Mem. sud. fol. 23.

Digitized by Google

§. XXVII. *Delegazione del Preside Danero.*

Le carte compilate per lo innanzi presentavano una mole immensa indigesta pel Fisco, e per i particolari: l'esenzione delle difese dal catasto aggravava l'onciario delle popolazioni; i cittadini erano perseguitati dagl'inquisitori, ed essi più distruggevano i boschi, come che le proibizioni più severe son sovvente cagioni di nuovi disordini: la *Sila* era il demanio de' subalterni. Per buona sorte nel 1773 il Preside *Danero* successe ai precedenti delegati: egli guardò la cosa da saggio amministratore, frenò le usurpazioni, corresse l'avidità de' subalterni, propose diversi espedienti al Governo. Le vedute del savio Preside piacquero al Re; e nel 1782 S. M. gli ordinò *di fare un piano circostanziato per prendersi gli espedienti più vantaggiosi al Fisco, ed alle popolazioni.*

Danero non ricusò travaglio: vide e tornò a veder la Sila; scorse le terre occupate e le terre libere, svolse tutte le antiche carte; e somministrò molte notizie al Governo e molti suoi lumi vi aggiunse; fu per questo illustre uomo che le inquisizioni vennero sospese; ed i possessori rimasero affrancati alla rapacità de'subalterni.

Danero conciliando, come sogliono i saggi, l'utile

Digitized by Google

col dolce accordò la licenza per lo sboscamento de' foggi sotto una prestazione fiscale; ma cessata la sua amministrazione molti invasero anche i boschi di pini; così la Sila fu ridotta a coltura anche ne' luoghi inaccessibili, ed in breve molte sue terre rimasero nude (1).

§. XXVII. *Delegazione del Preside Dentice.*

Ebbe il *Preside Dentice* nel 1789 la delegazione della *Sila*: Egli rinnova il banno del presidente *Montalvo*, e proibisce la semina nelle terre da rimboscarsi. I subalterni fecero tesoro di questi ordini, ed i possessori che già eran troppo, e che avevan preso coraggio dalla dolcezza del Preside *Danero*, e dalle misure di economia dettate dal Governo ne corsero a reclamare al Trono.

Il Re vide allora il bisogno di spedir sulla Sila un Magistrato energico, ricco di lumi, e savio nella scelta de' mezzi; fu eletto perciò nel 16 Marzo 1791 il giudice Zurlo coll' incarico di osservare *lo stato della Sila*, *le controvenzioni commesse*, *le usurpar*

(1) fol. 26.

Digitized by Google

zioni, ed i bisogni di quelle popolazioni, onde darsi le opportune provvidenze (1).

§. XXVIII. *Delegazione del giudice Zurlo.*

Ecco l'ultimo lavoro sulla *Sila*. Il *giudice Zurlo* raccolse circa 100 processi: nè questi eran tutti, poichè altri si erano dispersi, altri involati: e su di essi formò la storia de'dritti de'Comuni e del Fisco, delle delegazioni de' diversi Magistrati, degli ordini, e provedimenti emessi sulla Sila. Egli seguì le regole che la saviezza e la legge consigliavano, adoperò periti ed ingegnieri, intese i particolari possessori, intese le Università di Cosenza e Casali, ed ogni altro interessato: Tutto quanto era sulla *Sila* Boschi, alberi sparsi, terreni coltivabili, terreni incolti ed insuscettivi di coltura, terre di pascolo, *difese* de' particolari, *Comuni*, *terre corse*, tutto guardò, misurò e confinò; ne' boschi numerò le piante, distinse quelli ch' erano atti ai lavori di mare, alla fabbrica di pece, e ad uso delle popolazioni, e su di tutto propose espedienti.

---

(1) Mem. sudetta fol. 1 e 28.

Digitized by Google

Il suo travaglio fu immenso, diviso in quattro parti; gran danno che tanto lavoro e così esatto siasi disperso! Negli atti non v'ha che una copia, questa anche inesatta del suo rapporto, ove si leggono le notizie degli antichi processi che abbiamo date fin' ora. L'idea che questo sommo Uomo ci somministra della *Sila* nel 1791 è quella, che infuori delle difese de' cittadini immense erano le occupazioni su quel Demanio: Ve ne aveva il *Principe di Campana* circa 5000 moggia liquidate secondo la benefica misura *di Marcader*: ve ne avea molte altre migliaia di moggia *il Principe di Cerenzia, il Conte di Policastro, il Principe della Rocca, il Barone di Longobuco, e le Università di Cotronei, di Policastro, e di Longobuco;* ve ne aveano *gli Ordini religiosi*; così che tra le tante usurpazioni de' potenti le terre libere erano le meno coltivabili; e ciò ch' era peggio i poveri Cittadini venivano molestati nella coltura per gli ostacoli de' vicini (1).

(1) fol. 34, 60 61 mem. 2.

Digitized by Google

§. XXIX. *Osservazioni generali sugli ordini, e sulle Delegazioni.*

La Regia Camera, la Sopraintendenza generale, ed i rispittivi Delegati travagliarono sempre nel pensiero che la *Sila* fosse un demanio fiscale: ma era ciò che una volta nel 1568 avea cercato di sapere la stessa Regia Camera per mezzo del suo delegato D. *Gio. Angelo Loria*; era ciò che avea bisogno di prova; era ciò che dovea esser definito in un giudizio ordinario; la Città di Cosenza ed i Casali poco difesi, e poco ascoltati videro sotto i loro occhi dividere a brane quel vasto demanio prima delle concessioni e prima delle usurpazioni tutto suo e tutto *comune*, il videro farsi sguallido nudo, e deforme, e videro che le usurpazioni erano favorite quasi sempre da disposizioni male intese, e anche peggio eseguite, da transazioni senza regola e senza fondamento; ed in fine dalla corruzione de' subalterni; videro pure scemare il loro dritti in quel misero avanso di terre che rifiutavano i forti ed i vicini.

Lo stesso Zurlo guardò la Sila come demanio regio e ne trasse l' argomento principale dall' editto del Re Roberto (1) ma non seppe assicurarlo

(1) V. il fol. 82 della sua mem.

Digitized by Google

e francamente soggiunse il *Fisco ha dritto di sostenere che la Sila è un demanio regio* (1), una pretenzione è dunque non un fatto, che la *Sila* sia tale.

Ma quando si avverte, che popoli di antica origine non hanno alcun altro Demanio; e che una città chiara in ogni tempo della storia come Cosenza capitale de' Bruzii, capo di provincia sotto l'Impero-Romano, e sotto l'impero Greco, e nella origine della monarchia del Regno finoggi, una città nommai infeudata non ha un ingero di terra propria: e quando si svolgeranno gli antichi processi sulla lite di proprietà; e si discuterà a fondo il principio, e l' indole delle prerogative fiscali probabilmente la proprietà della *Sila* verrà riconosciuta di Cosenza e Casali, come ne porta il nome presso i storici, e negli atti pubblici e privati (2).

Se la *Sila* fosse stato soltanto un Demanio promiscuo tra la Regia Corte e quelle popolazioni, pure il dritto Fiscale restò consumato colle concessioni ai monasteri di *S. Adriano*, *S. Maria del Patire* e

(1) Fol. 86 della sua mem.
(2) mem. di Z. fol. 6.

Digitized by Google

S. Giovanni in Fiore e colle transazioni sì frequenti fatte con i tanti occupatori.

Ma non è del nostro travaglio il dire della proprietà della *Sila*, e noi perciò descriveremo, ed esamineremo soltanto l' esercizio de' *dritti del Fisco*, e *de' dritti de' Comuni*.

Digitized by Google

CAP. II.

Dritti del Fisco, e de' Comuni.

§. I. *Dritti del Fisco.*

La Regia Corte non ha sempre esercitate le stesse prerogative nella *Sila*; il tempo le ha distinte, e le ha ampliate a poco a poco. Un cenno ne abbiamo fatto dianzi; ne tratteremo ora i particolari avvenimenti dal principio della loro memoria fino alle leggi regolatrici della loro sorte, e li distingueremo in cinque epoche principali.

La prima nel tempo di Carlo I. d'Angiò.

La seconda nella pubblicazione dell' editto del Re Roberto nel 1333.

La terza nella formazione delle Istruzioni della Regia Camera nel 1618.

La quarta sotto la direzione della Sopra Intendenza generale nel 1753.

La quinta nel tempo della delegazione del giudice Zurlo nel 1791 fino al 1806.

Digitized by Google

1.

Il delegato sig. Zurlo, che nel 1791 svolse i molti volumi intorno la *Sila* riferì, che la Regia Corte nel Regno di Carlo I. d'Angiò esercitava in quel demanio la *Bagliva* e la *Granatteria*, la di cui rendita annuale non ascendeva *a venti once* (120 *ducati*): da questi proventi l' Arcivescovo di Cosenza percepiva la *decima* secondo l'uso del tempo; così che nel Regno di Roberto, dolendosi egli che non gli veniva pagata, il Re ordinò a 13 Maggio 1309 di contribuirsi all' Arcivescovo la solita *decima* della *Bagliva* e della *Granatteria* sulla *Sila* (b).

2.

Lo stesso Re Roberto nel suo editto del 24 Dicembre 1333 spiegò nuovi dritti fiscali così esprimendosi. *Infra quod tenimentum Silae curia nostra habet* JUS PLATEATICI, HERBAGII, AFFIDATURAE ANIMALIUM EXTRANEORUM, GLANDACII, ET JUS PICIS: *exceptis hominibus Cusentiae et Casalium suorum qui ad nihil pro praedicta solutione tenentur.*

MENERAM FERRI *in quacumque parte Silae,* DECIMAM VICTUALIUM, *quae recoliguntur ibidem: ac* PLA-

(b) Fol. 3 m. di Z.

Digitized by Google

TEM: *et Monasterium S. Adriani tenetur reddere annuatim baiulis silae bisantios auri quatuor et capras pro qualibet mandra quatuor.*

Monasterium Patiri tantundem.

Ac infra praedictos fines tenimenti Silae Monasterium Floris habet quoddam tenimentum datum sibi per quondam Illustrem Henricum Imperatorem iuxta fines in suo privilegio designatum (1).

La *decima* però fu da principib convertita in *Jovatico*; ed il *Jovatico* venne abolito dal Re Carlo III d'Angiò: eccone il suo diploma; *Item* (domandavano le Università), *che la Sila di Cosenza e suo tenimento, la quale*, antiquitus, *pagava per Granatteria* decimam partem fructuum *e poi fu redutta a pagare tarì uno* pro quolibet aratro *sia franca e libera da detto pagamento di tarì uno per aratro.* CONCEDATUR UT PETITUR; *et quia fertur Dominum Franciscum Mormile habere praefatam gabellam provideatur sibi de escampio meliori*; (2).

---

(1) Si vegga l'estratto dell'editto rilasciato dall'archivio generale nell'ultimo *di questa memoria.*

(2) Atti per lo regio Fisco contro la città di Cosenza e Casali dell'anno 1660 fol. 3.

E veggasi la mem. di Z. fol. 4.

Digitized by Google

Questa concessione si trova confermata con tutt'i privilegii della Città di Cosenza e Casali da *Ferdinando il Cattolico* nell'anno 1507, e dall'Imperador Carlo V nell'anno 1550 (1).

3.

Nel 1618, quando avea già il Fisco ricomprata la *Bagliva* concessa dal *Re Roberto* a *Cantono*, la Regia Camera pubblicò un *banno* con i seguenti articoli per lo affitto della *Bagliva*, *fida*, e *Granatteria* (2).

»1. *Imp.* Che a detto affittatore seu Baglivo sia lecito »il fidare d'accetta per fare legna morte da brugiare, »e non atte a lavorare e far *deda seu teda* in territori di »detta Sila a forestieri *tantum* della Città di Cosen»za e suoi Casali, con esigere a suo beneficio da cia»scuno particolare che fiderà per detta causa carli»ni cinque per tutta la stagione solamente, e quando »si fidassero l'università in generale a ragione di car»lini trentacinqne per ciascuna terra solamente *pro*

(e) Fol. 10 e 11 de' sudetti atti.

(f) Fol. 48, terzo vol. *atti di verifica del Consiglier Bartholini.*

Digitized by Google

»*nunc* insino ad altre risoluzioni ed ordini della Ca»mera. »

» 2. *Idem* perchè in detta Sila la Real Corte ave il »jus di fare la pece Navale che si suolfare per lo Real »Arrend. de'ferri, a beneficio del quale v'ha il dritto »della Quarteria di detta pece, per servizio della qua»le si fanno li Barili dove quella si ripone, però sia»lecito a detto affittatore di fidare tutte quelle perso»ne che vorranno fare li detti barili per servizio di »detta pece con pagarne a beneficio di detto affittato»re, e Baglivo carli dieci per tutta una stagione come »di sopra. »

»3. *Idem* perchè è solito ancora dalli alberi delli »Pini, e Faggi che sono in detta Sila farsene sporte, »però possa ancora fidare per farci sporte, e farvi pa»gare a suo beneficio cinque carlini per persona per »tutta una stagione come sta detto nelli precedenti ca»pitoli del lignare.»

»4. *Idem* perchè li particolari della Città di Cosen»za, e Casali pretendono avere l'uso in detta Sila, e »perciò essendosi fatto l'accesso dal quond. Presiden»te Jacopo Saluzzo fu circa il legnare interposto De»creto del tenor seguente Vid. *per istant: fiatam pro»parte Universitatum Casalium Civitatis Cusentiae »circa provisionem faciendam pro declaratione, et*

Digitized by Google

»*explicatione banni supraciati , Ut in actis* —
»*Die* 10 *Januarii* 1615. *Cusentiae Visis Actis per-*
»*magnificum V. S. D. Jacobum Salutium Pre-*
»*sid. Camer Summariae , et causae commiss.*
»*et etiam Commissarium Delegatum per S. E.*
»*D.* — *Firmo remanente banno per dictum. Mag.*
»*Causae Comm. sub. di* 14 *Julii* 1714. *emanato et*
»*per S.E.Confirmato sub die* 31. *men.Augusti ejus-*
»*dem anni omni tempore valituro circa prohibitio-*
»*nem incidendi et urendi arbores Pinorum, explican-*
»*do caput provisionis, quo ad reliqua facienda in di-*
»*cto Banno reservanta fuit provisum, et decretum quod*
»*detur prout pres. decreto datur terminus juris R.*
»*Fisco , et partibus ad probandum incumbentia in*
»*praesenti causa, et interim donec aliter fuerit pro*
»*visum* LICEAT ET LICITUM FIT HOMINIBUS, ET PARTI-
»CULARIBUS CIVITATIS CUSENTINAE, EJUSQUE CASALIUM
»LIGNARE ET INCIDERE LIGNAMINA MORTUA PINORUM IN
»SILA TAM PRO URENDA QUAM PRO FACIENDA TEDA SEU
»DEDA. QUO VERO AD PINOS VIVAS VERDES LICEAT E-
»ISDEM HOMINIBUS , ET PARTICULARIBUS INCIDERE , ET
»INCIDERE FACERE ARBORES PRAEDICTAS PRO CONFICIEN-
»DIS TRABIBUS, TABULIS, SCANNIS, ET CAETERIS LIGNA-
»MINIBUS NECESSARIIS PRO USU, ORNAMANTO, ET AEDIFI-
»CIIS EORUM ABITATIONUM, ET TABERNACULORUM dummo-

Digitized by Google

»*do sint arbores pinorum candidarum et non rubearum;*
»*et dummodo sint pini antiquae, et rubeae perventae*
»*ad totalem et exstremam earum perfectionem, et*
»*nonaliter. Verum quod* AD PINACCHIONES, SEU PINA-
»STRAS, AUT PINOS PARVAS LICEAT EAS TRONCARE *tantum*
»*ad finem quod non impediatur cultura agrorum; ve-*
»*rum hoc suum ec.—Jacabus Sallutius, Fra nciscus*
»*de Flore Act.* — Però sicchè altrimenti farà per que-
»sta Real Camera ordinato volemo, ed ordiniamo, che
»si osservi detto preinserto decreto, perocchè li det-
»ti Cittadini di Cosenza, e Casali non passano le-
»gnare *praeter* e servata la forma di detto preinserto
»decreto: ma estraendosi li legni *extra* il territorio di
»detta Città di Cosenza, e Casali, sia lecito a detto
»affittatore, e baglivo pigliarli pure intercetto, ed e-
»sigere a suo beneficio carlini 15 di pena da ciascuno
»controveniente, oltre detti legnami intercetti che pu-
»re cedano a suo beneficio.

»5. *Idem* possa fidaregli animali delli forestieri di det-
»ta Città di Cosenza, e suoi Casali come meglio si
»possa con essi convenire per li cinque mesi in circa
»d' estate, che li animali pascolono in detta Sila; pe-
»rò che detta fida non possa eccedere cioè per le
»Bacche a ragione di duc. 10 per 100; per le peco-
»re capre, ed altri animali, a ragione di carlini die-

Digitized by Google

»ei il centinajo le più vicine, e le più lontane a »carlini dodici il centinajo, per le giumente a carlini »due l'uno, e per li bovi de' forestieri che lavorano »tanto nelle terre, quanto nella femina a carlini 15. »il pajo è per li porci senza faglia a grana 5. l'»uno ».

»6. *Idem* la disfida degli Animali forestieri che at»traversano in detta Sila senza fidarsi da esigersi alla »duplicata ragione di detta fida. »

» »7. *Idem da fida e Bajulasione* degli animali de' cit»tadini di Cosenza e Casali, quali si vorranno fidare »per lo detto tempo di mesi cinque di estate, che si »sta nella Sila, da esigersi a ragione, cioè per pecore, capre ed animali simili a carlini 5. il centinaro: »per le bacche a carlini venticinque il centinaro: per »le giumente a carlini 10 il centinajo.»

»*Idem* perchè stà per le istruzioni spedite per que»sta Regia Camera ordinato che ciascun Cittadino di »Cosenza, e Casali, quale vorrà mandare li suoi a»nimali nella Sila a pascolare, prima di mandarli, »nel mese di maggio ne debba dare nota al Baglivo; »acciò con quelli non s' introducessero animali fore»stieri per frandare la detta Fida, in esecuzione del »quale ordine si debba fare banno, che così si ese»gua, ed in caso contrario ciascun possessore che con-

Digitized by Google

»troverrà in dar detta nota *ipso facto* incorrerà nella »pena di un ducato da applicarsi a beneficio di detto »affittatore.»

» 9. *Idem* la Granatteria *seu Iuvatico* delli bovi e »muli de' Cittadini di Cosenza, e Casali che fatigano »in detta Sila nella semina, ed altro, come nelle »Serre a ragione di carlini due per paio di bovi, e »carlini due per ogni mulo, ed essendoven e de' fore»stieri si ha da pagare come sta di sopra dichiarato »nel Capitolo 5. (1)»

»10. *Idem* il dritto di duc. 6. per tetto di ogni »forno di pece che si fà in detta Sila.»

»11. *Idem* la dogana, seu Plateatico di tutti gli »animali, e robbe, che si vendono, comprano, e »contrattano tra forestieri in detta Sila a ragione di »grana dieciotto per onza da pagarsi tanto dal vendi»tore, quanto dal compratore essendone tutti due fo»restieri, cioè grana dieciotto per ciascheduno secondo »il solito che si è osservato.»

---

(1) La *granatteria* in origine era la prestazione per la semina come si legge nella concessione di Luigi III. sopra riportata: qui la granatteria è la prestazione per gli animali addetti ad ogni lavoro.

Digitized by Google

»12. *Idem* il passo di tutti gli animali forestieri che »passano per detta Sila, da esigersi a ragione di gra»nà due per ogni pecora, per zimmaro grana due e »mezzo, per castrato grana tre, per porco grana tre »e mezzo, per bove, bacca, giumenta ed altro ani»male grosso grana dieci per uno infino ad altro or»dine di questa Real Camera. »

»13. *Idem* la fida delli porci alla faglia che nasce in »detta Sila dalli Fai a ragione di grana quindici per »pezzo per tutta la stagione.»

4.

Nel 1753 la Sopra Intendenza generale trovò ad aggiungere il terratico sul dritto di semina a ragione di un *tomolo per ogni tomolata*, prestazione, che non cominciò ad aver luogo, che nel 1773 dopo 20 anni all' affitto, che ne fece *Giovan Battista Vigna* (1).

5.

Nel 1791 il delegato sig. Zurlo vi descrisse il dritto potenziale delle camere chiuse o riservate, che spiegò ne' seguenti termini. *La Regia Corte ha un bisogno di legname per le costruzioni; a tale effet-*

(1) Folio 21 a t. mem. di Z.

Digitized by Google

to ha il dritto di riservare una quantità di boschi proibendo e la fabbrica delle peci, e le seghe di tavole, ed ogni qualunque uso civico (1).

Da questa descrizione risalta 1 che prima dell'editto del Re Roberto il Fisco non avea nella *Sila*, che la *Baglìva*, e la *Granatteria*.

2 Che dopo l'editto esercitava i dritti

Di platea.

Di erbaggio.

Di fida.

Di ghiandaggio.

E di far la pece franchi ed eccettuati gli abitanti di Cosenza e Casali.

Il dritto della miniere di ferro.

E la decima delle vittovaglie dai cittadini.

3 Che la decima restò soppressa sia per dritto, sia per concessione da Luigi III d'Angiò.

4 Che nel 1618 ad onta della franchigia de' cittadini fu introdotta per via di fatto *la fida* de' loro animali.

La *Granatteria*, o *Jovatico*, prestazione per i

(1) Fol. 41 a t. mem. di Zur.

bovi e muli addetti ai lavori di campagna, ed ai trasporti di legname.

Una prestazione fissa su di ogni forno di pece.

5. Che anche per via di fatto nel 1773 fu introdotto il terraggio di un *tomolo per ogni tomolata*.

6. Che infine nel 1791 si parlò ancora del dritto di *riserva de' boschi* per le costruzioni navali.

Questo era lo stato ultimo de' dritti del Fisco nel tempo delle leggi per lo scioglimento delle promiscuità.

§. II. *Dritti de' cittadini di Cosenza e Casali.*

Percorreremo brevemente le vicende del dritto de' cittadini secondo la stessa serie de' tempi.

I. Nel tempo di Carlo I. d' Angiò la *Sila*, come si espresse il delegato del 1791, *era un vasto demanio, in cui non aveva alcuno dritto di proprietà* (1); tranne la meschina percezione di meno di venti once l'anno, che il Fisco introitava dalla sua *Bagliva* e *Granatteria*, tutto quell' ampio demanio

(1) fol. 3 mem. di Z.

Digitized by Google

serviva senza limitazioni al comodo, ed alla industria di quelle popolazioni.

II. *Roberto d' Angiò* nel suo editto dichiarò usi liberi de' cittadini.

Il pascolo.

Lo ghiandaggio.

Il legnare.

Il far la pece.

Tanto spiegano le parole dell' editto. *Exceptis hominibus Cusentiae, et Casalium suorum, qui ad nihil pro praedicta solutione tenentur.*

Luigi III d'Angiò vi aggiunse anche la franchigia della semina.

Dopo di questo tempo tale si conservava l'esercizio del dritto civico che come dianzi si è detto; Ferdinando il Cattolico ai reclami de' Cosentini fece riaprire fin anche la difesa *Agnarella* eretta per *le regie razze*: e l' imperador Carlo V proibì al *Baglivo* di fidare in pregiudizio de' cittadini: tale era l'esercizio del dritto civico, che l' Uditore *Attaldo* nel 1534, e'l Presidente *Montalvo* nel 1609 conservarono ai Cosentini *il far difese* per gli animali addetti all' esercizio della semina, ed ai lavori di legnare: tale, che poco prima delle istruzioni del 1618 fu riconosciuto per mezzo di testimoni, che i cittadini

Digitized by Google

raccoglievano il fieno, e venivano il fieno, ed il legname anche agli esteri (1).

L'esercizio di tali dritti fu colpito dalle misure Camerarie del 1618: allora cessò la *franchigia del pascolo* per le vacche, pecore, capre, e giumente; e il dritto civico fu distinto soltanto *per la differenza* delle prestazioni tra i cittadini ed i forestieri.

Cessò la franchigia *di far la pece*, e fu lasciato il solo uso *di far tede* cioè *fiaccole*.

Fu ristretto *il dritto di legnare negli alberi de' pini* al solo uso e comodo: ma verificò l' accuratissimo Delegato del 1771 che la camera *restrinse l'uso de' Cosentini al proprio bisogno, ma i Cosentini se ne servivano per industria e commercio e non potea evitarsi* (2).

Restò il *legnare indistintemente* su tutti gli altri

(1) Fol. 9 m. di Z.

(2) Fol. 11 m. di Z.

Digitized by Google

alberi colla sola prestazione a titolo di *iovatico* per i bovi e muli addetti ai trasporti (1).

Il *seminare* colla stessa prestazione per ogni pajo di bovi addetti ai lavori di campagna.

IV. Sopravvenne nel 1753 una nuova depressione del dritto civico, quando la Sopra Intendenza Generale abolì per via di fatto la *franchigia del dritto* di *seminare* e l soggettò alla prestazione di un *tomolo per ogni tomolata*: quest'atto fu così difficile, che per vent' anni non ebbe osservanza; ma solo nel 1773 il pose in uso l' ardito affittatore *Giovan Battista Vigna*: perciò ebbe a dire il savio delegato del 1791. *Così i Costantini perdettero la franchigia sulla semina, e furono obbligati ad una prestazione maggiore del Jovatico, e della Decima.*

Questo era il godimento del dritto civico nel tempo della delegazione di *Zurlo*, e questo stato

(1) art. 7. delle istruz. Le restrizioni nel legnare caddero su i soli *pini*: su gli altri alberi fu imposta la sola prestazione di dieci carlini per ogni paio di bovi, o mulo impiegati ai trasporti.

Digitized by Google

si portò innanzi fino alle nuove Leggi sullo scioglimento delle promiscuità in tutte le terre, che si dicevano *Comuni*.

§. III. *Osservazioni su i dritti di* Bagliva *e* Granatteria, *e sull'* Editto *del Re Roberto.*

I. Il tempo precedente all' *editto del Re Roberto* è un tempo oscuro per le azioni Fiscali.

La *Bagliva*, e la *Granatteria*, che esercitavano il primo e il secondo Carlo d' Angiò fino al tempo di Roberto non lasciano distinguere la qualità de' dritti del Fisco.

Non mettiamo in dubbio, che la *Bagliva* era l' aggregato delle rendite Fiscali come prova ne fanno le Costituzioni del Regno (1); la Bagliva però era ancora un' uffizio giurisdizionale dal dominio de' Normanni in poi (2), e talvolta il Baglivo esercitava am-

---

(1) Constit: *Pervenit.* Constit. *In aliquibus.* Constit: *Si quando.*

(2) Presso Falcone Benevento ad annum 1114. Si

Digitized by Google

pia giurisdizione (1). Il Re Federico colla Costituzione *magistri camerarj* stabilì la giurisdizione de' Baglivi in tutto il Regno; E Carlo I. D' Angiò nominò da per tutto nuovi Baglivi (2): l' esercizio dunque della *Bagliva* era nel tempo degli *Angioni* l' amministrazione unita della giustizia, e delle rendite Fiscali.

Ma quali rendite riscuotevano i primi Re Angioini dalla *Bagliva* della Sila? questo è il quesito, che

---

legge che *Balia pubblica* era una pubblica autorità. Camillo Pellegrino. Tom. 4.

E veggasi la Costituzione del Re Ruggiero *Justitiarios, camerarios, castellanos, et Baiulos*, onde vennero creati i Giustizieri ed i Camerarii.

(1) Presso la Cronaca di Fossanova *ad annum* 1187. Si legge *Hoc anno Lanterius Mediolanensis Miles erat Ballivus per totam Campaniam. et tenebat in sua potestate Roccam de Laviano et Bastrum. Muratore tom. 7. R. I. S.*

(2) Si legge presso l' Anonimo autore della vita di *Manfredi* parlando di Carlo I.

Legem ponit regniculis, novosque secretarios, institiarios, admiratos, protonotarios, portulanos.

Digitized by Google

non può sciogliersi; la rendita della *Bagliva* era diversa secondo i luoghi e secondo le consuetudini (1); e quasi sempre contenea dritti personali, e dritti giurisdizionali (2): Una gravissima congettura

---

Bajulos, *iudices*, *notarios ubique per Regnum*, *et super hos maiores praepositos statuit*. Giannone, Istoria civile *lib.* 19, Cap. 4.

(1) Una decisione del Sacro Consiglio de' 26 Settembre 1586 pronunziata a Rote giunte ebbe per vero, che il dritto di *Bagliva* non poteva esser riconosciuto se non dal fatto, e perciò rigettò le domande dello Spedale di S. Lorenzo in S. Maria Maggiore che pretendeva i dritti di Bagliva ch' esercitava nel Comune di S. Maria anche dal Casale di Marcianise. *D' Franchis decisione* 397.

(2) *Omnes baiulationes non retinent sub se easdem introituum species: quaedam enim habent passum, quaedam non, aliae habent sub se plateatica, aliae forestagia, aliae vero non, aliae habent jus cognoscendi de damnis datis tantum, quod habent etiam ex concessione omnes fere Universitates.* Nicola Ageta annotat. ad decis regentis Moles de jure dohanarum num. 32.

Digitized by Google

dovrà persuadere, che quella *Baglìva* coteneva tanicamente prestazioni e dritti sulle persone, e per atti di giurisdizione: poichè noi la troviamo distinta dalla *granatteria*, che in se stessa era una prestazione sul dritto di semina de' cittadini. Che se la *Bagliva* non avesse compresi quei soli dritti, e prestazioni la rendita della granatteria, ch'era provento territoriale, non avrebbe avuto un nome separato. Nè la stessa granatteria merita alcuna considerazione nel calcolo de' dritti del Fisco perchè fu in seguito soppressa da Luigi III. D'Angiò.

In qualunque modo quando si riflette, che la rendita unita della *Bagliva* e della *granatteria* nell'anno 1285 non profittava nemmeno 20 *once l'anno* in un Demanio di sì vasta estensione, non può formarsi alcuna idea di rendita certa e reale, ma appena di una preminenza e signoria Fiscale. Così da i dritti di *Bagliva* e di *Granatteria*, che prima dell'editto del 1333 si escitavano nella Sila non può trarsi alcun partito per la ragione fiscale.

II. Uno stato nuovo introdusse a pro del Fisco l'editto del Re Roberto. Ma i dritti quivi spiegati non erano quelli dell'antica *Bagliva*; poichè tante servitù attive in un Demanio così esteso non avrebbero prodotta una rendita sì scarsa, che tutto il desiderio della Regia Corte sarebbe rimasto contento per venti once l'anno.

Digitized by Google

Altro è il fondamento di quelle servitù, e lo apprendiamo dalla giurisprudenza Fiscale di quell' epoca: Il tempo di *Roberto* fu il tempo favorito per le *Regalie*; quel Sovrano sommamente savio, sommamente ricco di virtù fu rigido solo di queste prerogative; tal che la storia lo rimprovera di avarizia (1). Era in quei tempi che il Fiscale Andrea D'Isernia compilava i Riti della Regia Camera, e nel primo tra essi furono descritte le *antiche*, e *le nuove Regalie* del Principe, cioè quelle precedenti all' Imperator Federico II., e quelle introdotte da lui. *Herbaggium*; *Affidatura*; *Jus glandium* erano tra le *antiche*: *Jus picis*, *Jus ferri* avevano luogo tra le nuove (2).

I Duumviri *Sorrento*, e *Barile* messi di Roberto sulla Sila ne fecero regale al Re loro Signore, come frutto, e prerogativa del tempo: è questa la più plausibile ragione delle novità, che portò l'editto allo stato della *Sila*: Or chi vuol por mente a queste

---

(1) L'autore della Storia civ. lib. 22. Cap. VI.

(2) Andrea d'Isernia *in constitutione*: *Quando Caeteris de decimis.*

Rit. 1. *Reg. Cam.* de' decimis.

Digitized by Google

considerazioni chi sa qual giudizio farà di quelle prerogative Fiscali?

§. IV. *Osservazioni sulle istruzioni del 1618, su gli atti della Sopra Intendenza Generale, e sulle* Camere riservate.

I dritti del Fisco, e quelli di Cosenza e Casali ebbero sempre una ragione inversa tra loro, e come i primi si dilatavano, così i secondi venivano ristretti: il Fisco prima proteggeva i cittadini contra gli usurpatori, e contra il Baglivi, ma riuniti i dritti di *Bagliva* nelle mani del Fisco gli agenti fiscali seguirono un'interesse opposto a quello delle popolazioni; e tennero le vie di fatto per molestare, reprimere, e distruggere l'esercizio delle azioni civiche. Nessun giudicato, nessuna convenzione trasformò lo stato delle cose da quelle dell'editto di Roberto all'altro delle Istruzioni del 1618. Nessuna forma di giudizio, nessun consenso delle parti autorizzò la Sopra Intendenza a creare nel 1753 nuove prerogative Fiscali contra lo stato delle cose, e contra gli atti de' stessi Sovrani. Le amministrazioni, ed i Magistrati di economia sono esecutori degli atti de' Principi; e debbono esser rispettosi dello stato di possesso, nè tutto il loro

Digitized by Google

nelo può autorizzarli ad ingrandire la ragion fiscale, molto meno a deprimere il dritto, e l'esercizio delle azioni civiche in contradizione dello stato che ne han riconosciuto i Principi stessi. Le servitù dunque create nel 1618, e nel 1753 sono illegitime e nulle.

Nè altrimenti dee dirsi di quel dritto delle *Camere riservate per le costruzioni Navali*, delle quali fa parola il Giudice Zurlo tra perchè queste riservé assicura ora un' agente forestale, che nemmeno nel 1791 esistevano (1), come ora non esistono; e le stesse carte fiscali non offrono questo dritto; tra perchè non potevasi introdurre alcuna riserva a danno del dritto civico; anzi il Fisco avea una volta fatte riaprire le stesse difese per le razze regie; tra perchè questo dritto per le costruzioni di mare vien ora regolato in altra forma dalle leggi di Marina, e dalle leggi Forestali; in tal modo cioè che non pregiudica le ragion di condominio, e di promiscuità.

---

(1) Veggasi la mem. del sotto Ispettore *Lepiano* che S. E. il Ministro delle finanze ha ordinato di *tenersi presente*. fol. 4 incar.

Digitized by Google

§. V. *Stato legitimo de' dritti Fiscali, e de' dritti de' Comuni.*

Tra le tante novità avvenute nella *Sila* qual potrà dirsi lo stato di possesso legitimo delle servitù Fiscali? quale quello delle servitù de' Comuni? si consideri da una parte, che ciò che emanò da misure di economia delle autorità Fiscali non può considerarsi legitimo, vieppiù che tali misure cangiarono un possesso costituito e sostenuto per più secoli da Sovrani medesimi. Si consideri altronde, che qualunque sia il fondamento, e la qualità de' dritti Fiscali scritti nell'editto del Re Roberto, egli è sempre che gli atti de' Sovrani formano una ragion di possesso, che non può scuotersi senza un giudizio nelle forme delle loro leggi medesime; e converrà dire che l'editto del Re Roberto, e la concessione di Luigi III. costituiscono lo stato delle servitù fiscali, e delle servitù civiche, che dee possessoriamente considerarsi come vero.

§. VI. *Diverso stato de' Demanii della Sila.*

Una è in origine la qualità delle terre della *Sila*; ma la storia che abbiamo data ci fa conoscere che le usurpazioni, le transazioni Fiscali, e la

Digitized by Google

corruzione de' subalterni lacerarono in mille parti quell' ampio Demanio, e lo divisero tra particolari forestieri e cittadini, tra Baroni vicini, tra Comuni non ammessi al godimento degli usi, e fin tra gli Ordini monastici: In questo smembramento sempre progressivo le terre della *Sila* non ebbero una sorte comune.

Coloro che occupavano non tutti potevano scuotere egualmente il dritto civico; poichè non tutti avevano la stessa forza ad allontanare i cittadini dal godimento de' loro usi. I Cittadini di Cosenza e Casali che credevano di riunire il dritto civico al dritto di concessione o transazione fiscale chiudevano le loro tenute e respingevano i cittadini dalla semina, e dal pascolo: ecco l'origine delle *difese*.

Gli altri che non avevano questa prerogativa e che per le transazioni non avevano altro acquistato che i dritti *tali quali il Fisco l' aveva* (1) non potevono agevolmente interdire l' uso di *pascolo*: ecco le *terre corse*.

Vi erano pure altri possessori che non avevano forza a spegnere nemmeno il dritto di *semina* e si contentavano di profittare delle prestazioni per *pascolo*,

---

(1) Veggasi il §.XVIII. Cap. I.

Digitized by Google

e per *semina*: ecco i Demanii degli ordini monastici.

L'ultima classe era quella delle *terre libere*: le quali conservavano la qualità primiera della *Sila*; ma per le cose che abbiamo dette ne divenne una frazione; queste terre altre eran *boschi*, e *foreste*, altre succettive di *semina* e *di pascolo*.

Le *difese* non son tali nè di dritto, nè di fatto, perchè formate sempre in contradizione de' cittadini e posteriormente alla prammatica *Audivimus* XI. *de Baronibus*, e perchè di fatto i cittadini vi conservavano i dritti su gli alberi.

Le *terre conse* non erano quelle che colpì il decreto de' 24 Maggio 1810: il pascolo non era un *dritto* abusivo sulla proprietà particolari, ma era una riserva dell'antico dritto comune, che non si era potuto abolire (1).

Era però nell'interesse di tutt'i possessori il distruggere gli alberi, poichè da una parte si rendevano nocivi alla coltura ed al pascolo, dall'altra richiamavano i cittadini ai loro dritti, ed il fisco alle sue prerogative: ecco il perchè le terre occupate restarono quasi interamente spogliate di alberi.

---

(1) Vegg. la nota 4. pag. 10.

Digitized by Google

CAP. III.

Nuovi avvenimenti sulla Sila.

§. I. *Stato posteriore alla soppressione de' Monasteri.*

Una legge soppresse gli ordini monastici, e ne incamerò i beni, com' era di dritto: allora il Demanio riunì in sua amministrazione le terre degli ordini Religiosi, e le *terre libere*: ed una fu la sorte di queste e di quelle: In tutte il Demanio affittò le sole prestazioni che soleva esigere dal *dritto di semina*, e di *pascolo* de' cittadini. Evvi un' ordinanza dell' Intendente *Briot* de' 17 Novembre 1809 presa di accordo col Direttore de' demanii, che assicura il godimento di questi dritti civici in tutte le terre possedute allora dal Demanio (cioè o de' monasteri aboliti, o *Comuni*), e che soltanto su quei dritti eransi nell' affitto riservate le prestazioni fiscali *col processo verbale di aggiudicazione tanto provisorio, che de-*

Digitized by Google

finitivo (1): ciò prova che il demanio possessore conservava lo stesso stato, che nel 1791, cioè la franchigia nel dritto di legnare abolita finanche come per effetto delle nuove leggi ogni prestazione sugli animali.

§. II. *Leggi e decreti relativi alla Sila.*

La legge del primo settembre 1806 fu la prima, che annunziò lo scioglimento delle promiscuità: in essa nell' articolo VI si legge: *Finchè non venga eseguita la ripartizione de' Demanii non si commettera alcuna novità di fatto intorno lo stato attuale di essa.*

Seguì nella stessa materia il decreto degli 8 Giugno 1807 e due disposizioni furon fatte applicabili alla *Sila*.

La prima nell' articolo 18. *Resteranno gl' Intendenti incaricati della esecuzione dell' articolo VI della legge del 1 Settembre cioè che non si commetta alcuna novità di fatto nello stato attuale de' demanii fino alle loro ripartizione.*

(1) Si vegga l' ordinanza dell' Intendente *Briot*.

Digitized by Google

La seconda nell' art. 21. *Non viene compresa nelle disposizioni del presente decreto la Sila di Calabria per la quale ci riserviamo di prendere le ulteriori determinazioni.*

Nel 3 Dicembre 1808, e nel 10 Marzo 1810 furono pubblicate altre disposizioni legislative, che prescrissero *la divisione di tutt' i demanii*, e lo scioglimento di ogni promiscuità senza più farsi alcuna riserva per la *Sila*.

Nel 2 Luglio 1810 uscì fuori a provocazione del Ministro delle Finanze un nuovo decreto, ove nell' art. 29 fu detto. *Le proprietà del Governo nella Sila, toltene quelle che potranno coltivarsi a foreste, saranno conservate a concessioni gratuite in favore di quelle famiglie nazionali, o straniere che vorranno formarvi de' stabilimenti.*

In fine la Saviezza di S.M. dettò la legge del 12. Dic. 1816 nella quale dopo di avere *perpetuamente abolita e vietata ogni promiscuità di proprietà, di rendita, o di dritti tra Comuni e lo Stato, tra comuni e particolari, o infra essi comuni*; prescrisse nell' art. 175. *Le promiscuità esistenti in contradizione dell' art. precedente saranno sciolte, e sarà assegnata in proprietà a ciascuno degl' inte-*

Digitized by Google

ressati quella porzione che corrisponde ai suoi dritti, a norma degli stabilimenti adottati.

§. III. *Conseguenze delle suddette leggi e decreti.*

Risulta evidentemente da queste leggi e decreti.

1. Che lo stato per regolare lo scioglimento delle promiscuità è quello del 1 settembre 1806 (1); e che

(1) Abbiam detto nel §. V. del Cap. precedente che *lo stato legitimo de' dritti del Fisco e de' Comuni* è quello anteriore alle istruzioni del 1618, ora pare che noi riconosciamo come legitimo *quello del 1. Settembre* 1806; perchè alcuno non ci rimproveri di contradizione o di poca precisione osserveremo che nel detto parag. V. abbiamo parlato della legitimità di possesso indipendentemente dalle regole per la divisione de' Demanii: ed abbiamo considerato come nulla e senza fondamento ogni novità fatta per atti di economia. Ora abbiamo spiegata la regola intorno allo scioglimento delle promiscuità; che fissa lo stato di possesso, sia legitimo o no, secondo il quale deb-

Digitized by Google

l'Intendente potere e può distruggere ogni novità di fatto.

2. Che la *Sila* non fu esclusa col decreto degli 8 Giugno 1807 dalle regole per la divisione; poichè la riserva fatta dal Governo *di prendere ulteriori determinazioni* contiene soltanto una sospensione; anzi prova una intenzione più utile ai Comuni interessati: nè si poteva sciogliere una promiscuità senza compenso, ad onta della regola generale.

3. Che la sospensione cessò colle nuove leggi sulla ripartizione de' demanii, le quali nella massa generale delle terre Demaniali compresero essenzialmente anche il Demanio della *Sila*.

4. Che gli espedienti presi nel decreto del 2 Luglio 1810 non corrispondono a quelli riservati nell'al-

---

bono compensarsi le vicendevoli servitù in un Demanio promiscuo tra il possessore e gli usuarii, salvo il dritto agli usuarii stessi di farsi reintegrare nel legitimo stato de' loro dritti; così l'esercizio de' dritti al quale possono esser reintegrati i Comuni è quello antecedente alle issuzioni del 1618; lo stato compensabile nello scioglimento della promiscuità è quello del 1. Ottobre 1816.

Digitized by Google

tro decreto degli 8 Giugno 1809, poichè disponendo il Governo delle *sue proprietà nella Sila* per atti *gratuiti* a favore di *Nazionali* e *Stranieri* non fu ivi contemplato il dritto de' Cittadini: nè il Governo poteva disporre di dritti non suoi: nè la ragion delle cose può far credere che abbia voluto esser benefico agli estranei, ed ingiusto ai possessori del proprio dritto.

Che infine non essendosi sciolta la promiscuità della *Sila*, nè data alcuna esecuzione alle promesse del decreto degli 8 Giugno 1807 e 2 Luglio 1810 la legge del 12 Dicembre ha abolita ogni precedente riserva, ed ha sottoposta la *Sila* alla regola di tutti gli altri Demanii.

§. IV. *Motivi che han sospesa la divisione della Sila.*

La *Sila* era divisibile, come si è detto per i decreti del 3 Dicembre 1808, e 10 Marzo 1810, che avevano implicitamente tolta la sospensione del decreto degli 8 Giugno 1807: ed era la sua divisione divenuta essenziale dopo il decreto del 2 Luglio 1810, perchè volendo il Governo disporre gratuitamente delle sue proprietà era espediente e necessario di assicurare

Digitized by Google

i dritti de' Cittadini sulle terre della Sila. Ma la *Sila* era incombra di precarii possessori; altri temevano una riseca; altri temevan peggio per le loro appropriazioni: tutti consideravano, che le loro terre rimanevano deprezziate col partaggio delle quote tra' Cittadini impossidenti; poichè avrebbero trovati meno coltivatori, e pagata una mercede più cara; Per questo fu che alcuno non propose, alcuno non domandò la divisione della *Sila*.

§. V. *Vendite fatte dal Governo.*

Eran larghe le promesse del Governo; ma quando da una parte prometteva dall' altra nel fatto distraeva le sue *proprietà*. Una concessione solo non fu fatta sulla *Sila*: ma molte furono le terre vendute: eccone lo stato che ne abbiamo negli atti.

» Nel 10 Marzo 1809 al Sig. D. *Giuseppe Campagna* la tenuta detta *Pineto*.

» Nel 17 Febbrajo 1810 al Sig. *D. Filippo Collice* la tenuta *Frefoni*.

» Nel 24 Giugno 1813 al Sig. D. *Domenico Giannuzzi Sadelli* la tenuta *Ponticelli*.

» Nel 24 Gennaro 1814 al Sig. D. *Luigi Baracca* la tenuta *Papinelli*.

Digitized by Google

» Nel 10 Marzo 1814 al Sig. D. *Giuseppe Campagna* la tenuta *Agarò*.

» Nel 11 Giugno 1814 al Sig. D. *Alfonso Baracca* i fondi *Agarò Soprano*, e *sottano*, *Calamucci*, *Macchia di Camigliari*, *Pizzinetta*, *serra Coponelle*, e *Mularetta*.

» Nel 13 Agosto 1814 al Sig. *D. Giuseppe Lupinacci il pantano del forno*.

» Nel 14 Dicembre 1814 al Sig. D. *Domenico Giannuzzi Savelli il Vaccarizzi*.

Questi fondi venduti eran tutti *proprietà del Governo* devolute nella soppressione de' Monasteri, e fruttavano più che ducati 3000.

» Ma nel 17 Febbrajo 1815 il Governò alienò pure molte terre *comuni della Sila*, e le assegnò a *Domenico Barbaja* in compenso di taluni di lui crediti : tali furono le terre dette *Suia*, *Macchia di S. Marco*, *Torchia*, *serra della Giumenta*, *serra di Varga*, *Campicello d' Agarò*. *Collo di Oracolo*, *Scalaretto*, *Scigliano*, *Campo di Pizzirillo*, *Campo dell' alto*, e *Puzzolino*, *Federici*, *Frisone*, *Campo de' Lupone*, *Vargo d' Imbuccone*, *Campo di S. Lorenzo*, *Macchia Longa*, *Corvo Tarfuri*, *Pagano*, *S. Bartolo*, *Fontane de' Gangoli*, *Croci delle Magare*, *Canaletto di Camigliati*, *Scul-*

Digitized by Google

ca, *Garrupata*, *Serra Candela*, *le Macchie Laghigello e S. Nicola*, S. *Giovanni*, *Acqua calda*, *e Forgia*.

Nel contratto di cessione fu convenuto: Il Sig. *Barbaia si obbliga di sopportare le servitù passive legalmente costituite salvo il far valere le sue spese e rischio le attive*.

Queste medesime tenute *Barbaia* alienò a favore di D. *Giuseppe Campagna*.

Digitized by Google

CAP. IV.

Controversie e provvedimenti amministrativi relativamente al Signor D. Giuseppe Campagna.

§. I. *Principio delle quistioni.*

Eccoci al termine di separare le quistioni, altre verso il Sig. *Campagna*; altre verso il *Regio Demanio* e verso l' *amministrazione delle acque e foreste.*

La ragione de' Comuni è una ed eguale: ma solo le circostanze delle quistioni, e la diversità de' possessori ne fanno trattabile l'esame in articoli separati.

Nessuno tra quanti ha ricchi proprietarii la Calabria Citeriore, e precisamente il Contado di Cosenza, nessuno osò di aspirare all' acquisto delle *terre comuni della Sila*, nemmeno i possidenti a quelle vicini; tutto che in nessun luogo si sieno sì facilmente comprate le proprietà del Governo; e tutto chè quei stessi finitimi possessori ne avessero acquistate altre lontane: ciò avenne, perchè non potea vincer-

Digitized by Google

si la opinione universale che le *terre comuni* erano il residuo dell' antico dominio di quelle popolazioni. Un Estéto superò quest' ostacolo, perchè non potea sperarsi da lui alcun rispetto ai dritti di una terra non sua: e chi non era cittadino di Cosenza (1) volle trar partito da un fatto divenuto irretrattabile.

D. *Giuseppe Campagna* non appena fatto possessore di quei terreni comincia ad ampliarsi sulla Sila (2), ed a restringere il dritto civico: e non appena i cittadini intesero la cessione del Governo fatta di quei terreni, chè da una parte domandano lo scioglimento della promiscuità, dall' altra fanno istanze all' Intendente per la continuazione dell' antica lite di revindica del Demanio della *Sila*.

Da ciò avvenne che in Agosto del 1816 l' Intendente formò un progetto di divisione e lo inviò al Ministro degli affari interni per conoscerne le intenzioni; allora ne fu consultato il Procurator generale

---

(1) Il Sig. *Campagna* è di Longabuco, Comune che non fa parte de' Casali di *Cosenza*.

(2) Si vegga il rapporto del Direttor Generale delle acque e foreste de 18 Novembre 1815; fol. 87. 5. *incartamento*.

Digitized by Google

presso la G. C. de'Conti; e questi pensò che il progetto era *regolare e giusto nel suo fondo*: ma che conveniva di provarsi i *fatti ai quali si appoggieva benchè notorii* (1). Con questa riforma il Ministro lo rinviò all' Intendente.

§. II. *Verifica degli usi.*

Passò qualche tempo senza novità: ma nel 1819. l' Intendente ordinò la verifica degli usi nel senso del Procurator generale e ne diè la Commessione al Consiglier *Bartholini*; in questo procedimento fu inteso in tutti gli atti il possessore *Campagna*; furono intesi gli amministratori de' Comuni, e risultò dalla virifica raccolta su i detti de' possessori delle difese, degli affittatori una volta del Demanio, e de' possessori degli Animali soliti ad immetterli al pascolo, che i Cittadini di Cosenza e Casali esercitavano in atto nelle terre acquistate da *Campagna*.

I. *Il dritto di semina* colla prestazione di un tomolo per ogni tomolata.

---

(1) Rapporto de' 28 Settembre 1816 *fol.* 69. *Vol.* 1. e lettera del Ministro all' Intendente *fol.*

Digitized by Google

II. Il dritto *di pascere con ogni sorta di Animali* colla prestazioni:

1. Per ogni bue di aratro *grana quindeci.*

2. Per ogni Vacca *grana due*, e *cavalli sei*.

3. Per ogni Giumenta *grana dieci.*

4. Per ogni Porco *grano uno.*

5. Per ogni Pecora: o Capra *cavalli sei.*

6. Per ogni Mulo *grana venti.*

7. Per ogni Somaro *grana dieci.*

III. Il dritto *di legnare* per uso di fuoco, per far carboni, per tagliar alberi, per uso di masseria, e per opere civili tanto per comodo proprio, che per commercio colle altre prestazioni

1. Per ogni carbonaro *grana cinquanta.*

2. Per ogni fega *duc. uno.*

3. Per ogni tetto di neviera *duc. uno.*

4. Per ogni quattro Bovi addetti al trascino del legname reciso *carlini quindeci,*

5. Per ogni Mulo carico *grana cinquanta.*

6. Per ogni Somaro anche carico *grana venticinque* (1).

---

(1) *Si veggano gli atti di verifica* compilati dal Consiglier *Bartholini.*

Digitized by Google

§. III. *Osservazioni sulla verifica.*

Lo stato che fu riconosciuto nella verifica di *Bartholini*, è uno stato diverso da quello della pubblicazione delle leggi sulla divisione de' Demanii: allora *sul pascolo* si osservava la *fida* stabilita nell'articolo VII. del Bando del 1618, e si esigeva non altro che la *bandiazione* per le pecore, capre, vacche, giumente. Le prestazioni su i porci, muli, somari son nuove: Allora le prestazioni *sul legnare* non erano ammesse: nè il Demanio le conosceva nel 1809 quando non affittò, che quelle soltanto sul *pascolo*, e *sulla semina* (1).

§. IV. *Ordinanza del 30 Aprile 1819 ed osservazioni.*

Avveniva, che in mezzo al travaglio per la riconoscenza degli usi il possessore D. *Giuseppe Campagna* ne rendeva molesto l'esercizio ai cittadini per mezzo de' suoi guardiani: *Campagna* che nel 1815 e nel 1818

(1) Si veggano il parag. II. Cap. II. e il parag. I. Cap. III.

Digitized by Google

avea fatta scomparire (come tuttorafa) una gran quantità di boschi secondo che il Direttore Generale delle acque e foreste ne riferì al Ministro delle Finanze (1), volea finir l'opera col bando de'cittadini dalle sue terre parte acquistate, parte aggregate: l'Intendente nel di cui dritto erano le misure conservatorie in virtù della legge del 1 Settembre 1806, e del decreto degli 8 Giugno 1807 pubblicò l'ordinanza del 30 Aprile 1819, che or si dice *misura di polizia adottata per ristabilire gli usi civici sulla Sila*, in essa ordinò: » Fino a che i dritti che i cittadini di Cosenza e Ca-
» sali esercitano su de' Comuni della *Sila* non saran-
» no compensati con una porzione della proprietà,
» sarà ad essi lecito di godere di quegli usi, di cui
» in tutt' i tempi sono stati in possesso, salvo ad e-
» siguirsi le regolarità necessarie per il permesso del
» taglio del legname verde ».

Non v' ha ordinanza più moderata di questa; l'Intendente potea, l'Intendente dovea secondo la legge distruggere *ogni novità di fatto* contra lo stato del 1

(1) Si veggano i rapporti del Direttore Generale de' 8 Novembre 1815, e 7 Gennajo 1818 fol. 87 e 114 5. *incartamento*.

Digitized by Google

Settembre 1806: ma egli conservò unicamente l'attualità degli usi, senza ristabilirne l'esercizio secondo l'epoca della legge che lo avea reso immutabile. Or chi dice che l'Intendente abbia in ciò trascorso il limite di sue attribuzioni egli abusa di termini: l' Intendente non reintegrò gli usi, potea e dovea farlo; impedì solo le ulteriori novità: così fece meno di ciò che dovea, e di ciò che potea.

§ V. *Ordinanza del 30 Maggio 1819, ed errore a danno de' Comuni.*

Qualunque sia stato il successo della verifica l'Intendente con sua ordinanza del 30 Maggio 1819 consacrò i fatti allora esistenti, e sciolse la promiscuità tra i Comuni ed il possessore *Campagna* compensando l'esercizio del dritto civico colla metà della proprietà di quei Demanii.

L' Intendente stabilì per base di accantonamento l'attualità degli usi; ma la legge il rimenava allo stato del 1 Settembre 1806, quando le prestazioni del pascolo non erano così estese, quando l'uso di legnare era libero e franco: questo stato si conosceva dagli affitti stessi del Demanio: nè vi era documento più sicuro di verifica: l' Intendente adunque cadde in un' errore dannoso ai cittadini.

Digitized by Google

CAP. V.

Discussione relativa ai Demanii del sig. Campagna.

§. I. *Quistioni.*

La controversia tra i Comuni di Cosenza e Casali col possessore D. Giuseppe Campagna non era dai Ministri delle Finanze e dell'Interno commessa all' esame della Commessione Consultiva. Il Ministro dell' Interno ne avea interrogato soltanto il Procurator generale presso la G.C. de Conti mosso dai scrupoli dell' Intendente che in vece di sciogliere la promiscuità, come poteva, avea voluto consultarne il Ministro: nè il Ministro delle Finanze si era mai interessato dell' eccezioni di Campagna poichè in fatto questa quistione non ha alcun rapporto colla causa generale della *Sila*: ma parve al Procurator generale senza che discendesse nel merito della cosa, che anche questo esame potea esser trattato

Digitized by Google

dalla Commessione de' Presidenti, cui altri diversi quesiti avea fatto il Ministro delle Finanze ed il proposero i due Ministri ed essi vi concorsero (1).

Ora innanzi alla Commessione questo esame si presenta in diversi aspetti:

Nell' ordine, 1. se debba eseguirsi l' ordinanza dell' Intendente.

2. se conviene di farne l' esame.

Nel merito, 3. se le terre di Campagna sieno divisibili.

4. Se si può compensare il dritto de' Comuni ne' Demanii di Campagna sulla quota che può appartenere al Fisco nelle *difese* de' particolari.

5. Se la proporzione del compenso stabilita dall' Intendente sia giusta.

§. II. *Deve eseguirsi o no l' ordinanza dell' Intendente?*

Facile è la risposta al quesito, *se debba eseguirsi l' ordinanza*.

Le leggi per la divisione de' Demanii han dichiarate esecutorie le operazioni de' loro Delegati: le parti

(1) Si veggano i fogli 32, 34, 36, 105 vol. 1.

Digitized by Google

che possono desiderare non hanno altro mezzo, che il ricorso nella via contenziosa (1) anche così il Ministro dell'Interno scrisse a quello delle Finanze nel suo affare del 5 Ottobre 1816. Altra misura la legge non riconosce; ed altra non è giusto di accordarsene?

Questo dritto di sua autorità reclama l'Intendente di Calabria Citra nel suo secondo rapporto al Ministro de' 14 Giugno 1819; e la Commessione Consultiva savia ne' suoi giudizii, e rigida custode della legge conosce, che ogni suo lavoro deve aver per prima guida la regola, che la legge ne dà: e la prima regola esige che l'ordinanza si esegua: un fatto diverso farebbe torto del pari all'autorità legislativa, ed ai dritti acquistati dalle parti.

§. III. *Se convien fare l'esame dell'ordinana.*

Nè giusto è solo, ma saggio e prudente è ancora che la ordinanza si esegua. Un'esame nel merito presso la Commessione Consultiva, si consideri come si vuole o che non giovi ai Comuni, o che non piaccia a Campagna, non sarà mai definitivo: l'esperi-

(1) Decreto de' 23 Ottobre 1810.

Digitized by Google

mento di legge che alle parti compete nell' ordine contenzioso potrà mai evitarsi qualunque sia il mezzo di giustizia, il mezzo di saviezza, che adotterà la Commessione? Or se un giudizio è inevitabile anche dopo un voto Consultivo, perchè dovrà la Commessione impegnarsi in un lavoro ozioso? perchè render soggetto a nuovo esame il suo voto? perchè nel giudizio, che la legge ne vuole procurare l' impedimento del Presidente della Gran Corte de' Conti, e degli altri Magistrati, che fanno parte della Camera del contenzioso? perchè privare la giustizia de' savii loro lumi? egli non par dunque, egli non è conveniente il discendere all' esame dell' ordinanza.

§. IV. *Se le terre acquistate da D. Giuseppe Campagna sieno divisibili.*

Passiamo al merito della quistione: e prevediamo una discettazione preliminare: *sono o no divisibili i Demanii di D. Giuseppe Campagna?*

La *Sila* è divisibile per legge come abbiam dimostrato, e le terre comuni cedute del Fisco a *Barbaia*, e da queste vendute a *Campagna* sono le terre più libere della *Sila*: la loro divisibilità è voluta principalmente da una legge della savia mente di S.M.

Digitized by Google

che ha *perpetuamente abolita e vietata ogni promiscuità di dritti tra Comuni e particolari* (1).

Ed è tale la natura di questa promiscuità, tale il bisogno del suo scioglimento che quando ancora non si era concepita alcuna idea di divisione agraria sotto il Governo di Filippo III ordinò la Camera di *liquidarsi il bisogno della città e Casali di Cosenza* (2); e che nel 1771 la Sopra Intendenza generale incaricò l'uditore *Venusio di separare nel Demanio della Sila una estensione di boschi per darsi alle Università per i loro usi* (3); è tale che nel 1782 S. M. ordinò al Preside *Danero* di fare *un piano circostanziato della Sila per prendersi gli espedienti più vantaggiosi al Fisco, ed alle popolazioni* (4); e che lo stesso nel 1791 prescrisse al giudice *Zurlo* (5) cosiche fu progetto di questo sommo uomo, che si distribuissero le terre coltivabili tra poveri cittadini *per via di censuasione*, e si dasse ai Comuni un compenso

(1) Si vegga il §. II. Cap. III.
(2) pag. 35
(3) pag. 38
(4) pag. 36
(5) pag. 39

Digitized by Google

nella *proprietà de' boschi tra luoghi più vicini all'abitato; e se alcuni tra quei Comuni* non potessero godere l'esercizio degli usi dovessero gli altri più vicini loro contribuire un *canone annuale* (1). Tale é la incontrastabilità e la necessità di questa divisione, che nel 1816 il Procurator generale presso la G. C. de' Conti ebbe a dire ai Ministri delle Finanze, e dell'Interno: *la morale, la tranquillità pubblica, l'umanità, e il buon essere di tanti infelici reclamano altamente questa misura* (2): e tale è lo spirito della legge, che il Ministro dell'Interno nello stesso anno 1816 scrisse al Ministro delle Finanze all'occasione in cui il possessore Campagna si opponeva alla divisione. *Le leggi per la divisione de' Demanii hanno avuto osservanza in tutto il Regno; e non possono arrestarsi per la Sila* (3).

Tale infine è la forza delle cose, che il Consiglio Provinciale dal 1815 in poi ha supplicato costante-

---

(1) Fol. 136, m. di Z.

(2) Si vegga il suo rapporto de' 28 Settembre 1816 fol. 69, vol. 1.

(3) Si vegga la Ministeriale del 5 Ottobre 1816 fol. 71, vol. suddetto.

Digitized by Google

mente S. M. a far accelerare la divisione de' Demanii della Sila in sollievo di tante popolazioni povere quasi interamente di terre; nè qui si tacciano le memorabili parole dello stesso Direttor generale delle acque, e foreste nel suo rapporto de' 29 Giugno 1817 al Ministro delle Finanze: *Non saprei mai consigliare di mettere alla disperazione tante povere popolazioni; un accantonamento è necessario* (1); egli è da queste cose, che la divisione delle terre *Comuni*, che possiede D. *Giuseppe Campagna* non è solo opera, che la legge vuole; ma si rende ancora necessaria per impero di circostanze.

§. V. *Opposizioni.*

Si dice 1. che gli usi civici si trovavano soppressi per un accordo nel 1812 tra il Ministri dell'Interno e delle Finanze.

2. Che l'Intendente illegitimamente ripristinò gli usi interrotti colla sua ordinanza de' 30 Aprile 1819.

3. Che i Demanii come lontani dell'abitato non sono suscettivi delle servitù civiche.

(1) fol.

Digitized by Google

4. Che talune terre di Campagna non sono nell' ambito de' Comuni pretendenti alla divisione.

§. VI. *Risposta al primo motivo.*

Il Ministro dell' Interno nel 5 Giugno 1812 rispondendo a taluni quesiti sulla Sila, che faceva il Ministro delle Finanze, gli diceva *che poichè il dritto di fida è tolto* col decreto del 16 Ottobre 1809, *la proposizione di affittare i Demanii è giusta, e non basta a compensare il Governo neanche della perdita della fida: e che solo in due circostanze poteano esser considerati i cittadini.*

1. *Se cioè i Demanii sieno vicini a qualche Paese, o Villagio.*

2. *Se questo Villagio o Casale sia sprovveduto di Demanii, e ne abbia bisogno.*

Da questa lettera si desume, che ogni uso civico restò soppresso.

Risponderemo: se si conoscesse la lettera del Ministro delle Finanze, alla quale quello dell' Interno rispondeva si potrebbe intendere la vera idea di questo Ministro. Certamente non può concepirsi, che colui stesso che ispezionando la Sila ed i vicini Paesi, guardando che quelle popolazioni non avevano *un palmo*

Digitized by Google

di terra opinò nel 1791, ch' era necessario *far loro censuasioni* delle terre della *Sila*, ed *assegnare in proprietà alle Università vicine i Boschi prossimi all'abitato*, *ed alle lontane un canone* in compenso de' loro dritti (1), che colui al di cui ingegno e travaglio è principalmente dovuta l' opera della ripartizione agraria potesse poi consigliare nel mezzo del suo lavoro medesimo, che si andasse a togliere a quei stessi poveri abitanti ogni esercizio di uso; solo perchè si era rilasciato il dritto di fida a de' particolari possessori di una parte del Demanio.

Non tocca a noi il dire se questo rilascio era giusto, o no. Ma la fida a nostro credere fu abolita col decreto de' 16 Ottobre 1809 per quanto si esercitava nelle terre di privata proprietà, e per quanto le terre fossero Coloniche.

I possessori della *Sila* non sono che occupatori di un Demanio sia Comunale, sia Fiscale: altri de'quali *hanno causa dal Fisco* per forza di transazioni, altri occupano le terre in contraddizione delle leggi, delle Prammatiche, e de' decreti de' Magistrati. Come

(1) Fol. 134 e 136 altra volta citati della mem. di Z.

Digitized by Google

aventi causa dal Fisco, se il Governo esercitava la fida dell'erba, essi erano debitori di questa servitù di pascolo come di una riserva Fiscale unicamente *affrancabile*, ma non abolita (1). Come *occupatori* di vaste tenute non potevano esser considerati meglio che gli *aventi causa dal Fisco.*

Noi facendo astrazione da questa controversia domanderemo soltanto, perchè il dritto della massa de' cittadini dovea compensarsi a favore di quei possessori per lo più forestieri, per lo più ex feudatarii tutti grandi possidenti? Perchè cangiarsi col danno di molti il benefizio di pochi? Vi vorrebbe in vero, che coloro che in altri tempi hanno di proprio fatto quasi che esaurito il Demanio della *Sila* riportassero poi nell'epoca delle leggi riparatrici della ragion pubblica come accessioni delle loro usurpazioni il resto de' dritti legitimi di tante migliaia d' impossidenti!

Ma sieno pur essi *coloni*: le leggi per la divisione de' demanii hanno distintemente trattate le competenze de' *coloni* nelle terre occupate, e quelle de' cittadini nelle terre libere: e nommai il dritto al compenso ne' Demanii liberi si è mescolato, o tran-

(1) Art. 48. del decreto de' 3 Dicembre 1808.

Digitized by Google

satto col benefizio attribuito ai possessori coloni-ci: perchè dunque la fida, che perdeva il Demanio nelle difese, e nelle terre occupate dovea bonificarsi, e transiggersi col detrimento della università delle popolazioni? Perchè, se nel senso de' due Ministri la *fida* era abolita dal decreto del 16 Ottobre 1809, perchè una rendita distrutta per ministero di legge dovea rimaner compensato colla soppressione delle azioni civiche? no, non vi sarà risposta a soddisfare ai nostri quesiti?

La corrispondenza adunque che passò tra quei due Ministri, della quale non si conoscono per altro le particolarità, non può essere di alcun pregiudizio all' interesse de' Comuni di Cosenza e Casali; come che le opinioni de' Ministri non possono influire contra le disposizioni, ed il senso chiaro delle leggi, e contra l'uso costantemente conservato nella ripartizione de' Demanii.

Ma qualunque sieno state le prime idee de' Ministri medesimi, il fatto che ne seguì fu diverso; poichè l' uso civico non fu mai interrotto; forse perchè il Ministro delle Finanze non trovò l' interesse Fiscale nella rinunzia al dritto dell' erba, o forse perchè conobbe che per legge non poteasi annientare il dritto de' cittadini: testimoni nè sieno il contratto di ces-

Digitized by Google

sione fatta nel 1815 a *Barbaia*, a chi lo stesso Ministro delle Finanze obbligò *Barbaia* a rispettare, e *sopportare le servitù* civiche inerenti in quei Demanii; ne sieno testimoni gli Agenti superiori delle Finanze, che assicurano aver quei Comuni conservato posteriormente il godimento delle loro servitù (1) e testimoni ne invochiamo le stesse molestie che nel 1819 davano ai cittadini i custodi di Campagna. Per la qual cosa la lettera del 5 Giugno 1812 che ci si oppone, tranne che non può essere applicabile alla nostra quistione, non ebbe nel fatto veruna esecuzione, e non può valer di argomento alla pretesa interruzione o soppressione delle funzioni civiche.

§. VII. *Risposta al secondo motivo.*

L'Ordinanza dell'Intendente de' 30 Aprile 1819 non ripristinò, come si dice, gli usi interrotti: il loro esercizio più o meno esteso erasi conservato in ogni tempo, come il provano la storia degli avveni-

(1) Si veggano i rapporti de' Direttori generali delle acque e foreste, e de' Demanii altra volta citati. Fol. 71, 76, 81, 83. 4. Incartamento.

Digitized by Google

menti intorno la *Sila*, e gli affitti stessi dell' *Amministrazione de' Demanii*; come il provano i fatti posteriori, e le prove raccolte nella verifica.

In verità sopprimere ogni uso civico era impresa assai dura: ed egli poteva avvenire, che gli abitanti abbandonassero prima le loro terre native, che farsi interamente spogliare del loro dritto: poteva avvenire, come spesso avvenne, che i dritti di quelle popolazioni venissero ristretti, e multati con prestazioni illegittime, non già che restassero aboliti e distrutti: poichè tante migliaia di abitanti costituiti nella necessità di loro usi e nel possesso loro immemorabile non avrebbero saputo rinunziare in pace alla propria utilità, ed al proprio bisogno.

L'Intendente adunque non reintegrò, non ripristinò gli usi perduti: egli potea, e dovea far tornare le cose allo stato del 1 Settembre 1806, come si è dimostrato (1); ma si limitò solo a proibire gli attentati del nuovo possessore, e ad allontanare le nuove inquietudini degli abitanti sullo stato attuale: tanto è lontano, che abbia reintegrati gli usi perduti, e fatta un'

(1) Veggasi il Cap. IV § IV.

Digitized by Google

ordinanza arbitraria, o come con bella frase si dice, *un'ordinanza di polizia.*

§ VII. *Risposta al terzo motivo.*

Campagna continua: i Demanii sono lontani dalle popolazioni, e non son perciò suscettivi di uso civico. Grande argomento di presunzione per negar l'esistenza! Grande argomento *ab esse ad non posse!* Pocanzi si diceva gli usi esistevano ed i Ministri li soppressero, e l'Intendente li reintegrò: or gli usi, si soggiunge, mancavano per la lontananza de' demanii. Eh qual' contradizione! qual modo è questo di ragionare? Ma troppo si è detto dell'esercizio dell'uso civico e non dovremo perciò ora combattere una idea di presunzione in contrario.

E poi *lontani* i Demanii di *Campagna* per quelli abitanti, che hanno bisogni estremi e vanno a spargere i loro sudori in remote regioni per mancanza di terre (1)? *Lontane* le terre sparse tra *cinquantatre po-*

(1) E notorio, e lo contestano gli atti della verifica, e quelli del Consiglio Provinciale, che gli abitanti de' Casali di Cosenza vanno a coltivare in diverse Provincie del Regno e finanche in Sicilia.

Digitized by Google

polàzioni in una superficie non più larga, che 22 miglia non più lunga che 33? e tante migliaia di abitanti senza terra, senza pascoli, e senza Boschi forti e robusti, inclinati sommamente al travaglio rinunziano ai propri dritti per mendicare sotto altro Cielo la loro sussistenza? *lontani*! e ci dica in grazia il Sig. *Campagna*; se le sue terre sono inaccessibili a quei Cittadini, perchè facea egli scacciarli dai suoi Guardiani? e perchè grida contra l'ordinanza dell' Intendente, che conserva l' ultimo stato di possesso? ci dica com' egli travaglia i suoi terreni, come coltiva le sue industrie se non per mezzo de' stessi abitanti di quei Comuni? e perchè quest' infelici possono travagliar da servi, e non da padroni? sono essi vicini per essere ascritti alla gleba a speculazione altrui; son poi lontani quando debbono impiegare le loro braccia per se stessi, e per le loro famiglie! Tacciamo il resto per non parere di voler condurre la luce nel mezzo giorno.

Digitized by Google

§. IX. *Risposta al quarto motivo.*

Nuovo specioso argomento: alcuni de Demanii, dice il possessore, son fuori l'ambito del territorio di Cosenza e Casali; e debbono o essere del tutto esenti da divisione, overo gli usi compensarsi per estimazione.

La prima volta in verità si sente dopo la descrizione del 1333, che ne fecero *Sorrento* e *Barile*, che la *Sila* non sia tutta nel territorio Cosentino; *tenimentum Cusentiae in quo est Sila*, dice la Carta del Re *Roberto*; e tutti quanti furono gli ordini de'Sovrani, le prammatiche del Regno, i decreti, i banni, le relazioni de' Magistrati tutti la descrissero nel tenimento promiscuo di Cosenza e Casali. Le carte pubbliche, le carte private, il linguaggio comune, la voce infine universale solo di Cosenza e Casali chiamarono, e chiamano la *Sila*.

Ma contra tanta abbondanza di argomenti cosa mai dirà il compratore delle *terre Comuni*? Nel contratto di *Barbaia*, egli dice, si legge che il locale *lago della Triglia si crede confuso colle terre accatastate in Lungobuco*: e da ciò deduce che alcune terre si trovano fuori il territorio di Cosenza, e Casali.

Digitized by Google

Il fatto non si sostiene, che per congettura: Ma se questa circostanza si verifica nasce unicamente dalla formazione dell'ultimo catasto provisorio posteriore alle regole stabilite per la divisione: e ciò non solo non può aver forza retroattiva; ma non ha neppure innovata l'antica circoscrizione del territorio di Cosenza: poichè le operazioni catastali non possono far pregiudizio a' dritti ed alle ragioni territoriali.

E poi qual prò da questa congettura? saranno forse incapaci di compenso gli usi che si esercitano dagli abitanti d'un Comune ne' Demanii che si trovano nel tenimento d'un altro?

La legge scioglie le promiscuità, e compensa gli usi ovunque il Demanio si trova: solo se alla promiscità han dritto più Comuni distinti di territorio tra loro, la ripartizione tra Comuni si farà per *estimazione* (1) ma se ne' stessi Demanii l'interesse non passa che col possessore, *allora si seguiranno le regole de' compensi* per via di classificazione (2). Le terre dunque di *Campagna* che possono trovarsi

(1) Art. 6. delle Istituzioni de' 10 Marzo.
(2) Art. 7. delle stesse Istruzioni.

Digitized by Google

nel territorio di *Longobuco* in rapporto a lui non sono meno divisibili, nè con regola diversa di tutte le altre che sono accatastate nel tenimento di Cosenza e Casali.

Un *feudo separato* e distinto si divide unicamente per *estimazione di usi*; ma tale si dice una terra *che parte da un' espressa concessione del Principe; che non è stata posseduta come territorio distinto, e con giurisdizione separata infino all' abolizione della feudalità; e le di cui parti non sieno allibrate ne' catasti de' Comuni finitimi* (1). Se le terre di Campagna non ripetono *una particolare concessione*; se non sono state sotto *giurisdizione separata* da quella de' Comuni; se infine son *parte* dell' intero Demanio della *Sila*, ancorchè accatastate in altri Comuni non sono nella eccezione applicabile ai feudi *separati e distinti*, ma sono specificamente comprese nella regola generale de' compensi; ed è perciò vano invocare il favore dell' *estimazione*, com' è vana ogni altra eccezione.

(1) Art. 26 delle Istruzioni de' 10 Marzo 1810.

Digitized by Google

§. X. *Se si può compensare il dritto de' Comuni sulle quote, che possono appartenere al Fisco nelle difese de' particolari.*

La terza quistione ci offre l' esame di un progetto artifizioso: *Campagna* dice; ho dritto di garantia contra il Fisco per la perdita che soffrirei nell' accantonamento a favore de' Comuni: il Fisco ha dritto ad un partaggio sulle difese de' particolari, perchè il dritto di fida è illegittimamente soppresso; i Comuni prenderanno perciò le quote dovute da' particolari al Fisco, ed io resterò franco.

Oh la bella idea! 1. ma ha egli il Sig. *Campagna* ragion di garantia contra il Fisco? a questo quesito risponderà il contratto tra il Fisco e *Barbaia*, in cui *Barbaia* si obbligò di *sopportare le servitù passive* nelle terre a lui cedute: da che il Proccurator generale presso la Gran Corte de' Conti nel suo rapporto de' 28 Settembre 1816 trasse giusto argomento, che la domanda di garantia di *Campagna*, che ha causa da *Barbaia*, era senza motivo: ed ebbe perciò a dire il Ministro dell' Interno a quello delle Finanze nel suo uffizio del 5 Ottobre dello stesso anno, *qualunque sia il giudizio dell' Inten-*

Digitized by Google

dente, avverso il quale il possessore Campagna ed i Comuni hanno egualmente il dritto di reclamare innanzi alla Regia Corte de' Conti, il Fisco rimane sempre straniero a questa specie di giudizio poichè ne'ha promessa nè deve evizione di sort'alcuna. E lo stesso Procurator generale nell'altro suo rapporto de' 2 Luglio 1817 al Ministro delle Finanze esprimendo il medesimo avviso soggiunse questa *quistione va risoluta con altri principii che non è utile di esaminare anticipatamente* (1).

2. Ha il Fisco una ragion certa e sicura contra i possessori delle *Difese* nella *Sila*? 3. Sono contenti quei possessori di cedere senza contradizione al Fisco parte delle loro terre? 4. Sono assicurate e sono sufficienti le quote del Fisco per darsi in cambio del contingente dovuto ai Comuni sulle terre di *Campagna*? le qualità che cerchiamo sono di essenza nella cessione che si progetta; poichè un dritto certo ed una quantità determinata non si compensa tra le stesse parti che per dritto e quantità della stessa specie.

Nella nostra quistione v'ha di più; le parti son di-

(1) Fol. 66 vol. 1.

Digitized by Google

verse, e vi è ancor necessario il consenso reciproco: Ma i Comuni invece di accogliere il partito che loro si propone faranno al progettista un' offerta simile: hanno pur essi dritti e ragioni sul Demanio occupato della *Sila*, dritti e ragioni più chiare e più sicure, che quelle del Fisco; poichè consagrate nell' Editto del Re Roberto e sostenute in tutt' i tempi sono ora protette dalle leggi salutari per la divisione de' Demanii: Or ceda *Campagna* l' intero suo acquisto ai Comuni di Cosenza e Casali, e prenda in vece l' equivalente di sua quota dai dritti de' Comuni sulle tante occupazioni: ma che? *Campagna* ne sorride? sorrideremo ancor noi del progetto di *Campagna*.

§. XI. *Se il compenso stabilito nella ordinanza dell' Intendente sia giusto o no.*

L'ultima quistione che ci abbiamo proposta riguarda la misura del compenso: l' ordinanza dell' Intendente attribuisce ai Comuni la metà delle terre di *Campagna*. Se gli usi fossero *essenziali e di prima classe* questo sarebbe il *maximum* della legge: e questa sarebbe la giusta misura nel concorso delle circostanze che presenta la nostra specie.

Ottantamila abitanti nati e fatti per l' agricoltura-

Digitized by Google

ra e per la pastorizia, laboriosi e poveri di terre, privi di ogn' altro Demanio: *cinquantatre* Comuni, e *cinquantatre* quote quindi a farsi di terre altre poco coltivabili, altre montuose, altre di soli pascoli, ed altre boscose. Se in questo caso non si adotta la misura del *maximum*, per qual'altra specie avrà la legge scritto questo grado di compenso? Quando mai si potrebbero verificare circostanze simili? certamente la materia della divisione non offre un caso eguale nel Regno: certamente non vi sono state nè vi saranno altra volta circostanze del pari imperiose: la metà dunque della proprietà sarebbe il giusto compensamento ove gli usi civici fossero soltanto *di prima classe*.

Ma a qual classe debbono riferirsi quelli che attualmente si esercitano nelle terre *comuni* della *Sila*? Quivi *si semina* e la prestazione è tale, *comunque introdotta senza ragione nel* 1773, che corrisponde alla metà di ciò che percepiscono i possessori delle *difese* (1). Quivi si *pascola* con ogni sor-

(1) Nelle *difese* si pagano due tomoli per ogni lomolata, nè *comuni* si paga un tomolo. *Veggansi le deposizioni de' possessori Fol.* 20 *e* 21 *vol.* 3.

Digitized by Google

ta di animali e Bovi, e Pecore, e Giumente, e Capre, e Porci: così si consuma l' erba e la ghianda; e la prestazione è insensibile ed incomparabile con quella che si paga nelle *stesse difese* (1). Quivi si

---

(1)

	Esazione	
Nelle *difese*		Nelle *terre comuni*
Per ogni vacca	D.3. 00	G. 2½
Per ogni bue	D.3. 00	G. 10
Per ogni giumento	D.4. 50	G. 10
Per ogni pecora capro	G. 30	G. ½
per ogni porco	G. 60	G. 1

Aggiungasi che il pascolo de' porci nelle *terre comuni* consiste anche nelle ghianda, ciò che non è nelle *difese* nelle quali o non vi son boschi, o il dritto sugli alberi appartiene al Fisco ed ai Comuni. Il paragone dell' une prestazioni colle altre dimostra che le popolazioni riconoscono appena un ombra di signoria nelle terre *comuni* della *Sila*.

Digitized by Google

legna per uso proprio e per commercio con prestazione non conosciuta ne' stessi *affitti del Demanio* del 1809, e prestazione anche minima (1).

Or quel dritto di semina a metà di prestazione nelle terre a scelta de' cittadini; e quei dritti di pascolo, e di legnare indistintamente e per industria con retribuzioni simbolo appena di riconoscimento di signoria non sono già dritti *essenziali e di prima classe*, ma dritti ed azioni di *condominio o utili* almeno: tali cha la legge compensa tra la metà ed i tre quarti di proprietà (2). E se la necessità delle circostanze esige, come abbiam detto, il *maximum* della quota accantonabile, la giusta misura di compenso non sarà la metà definita dall'Intendente, ma dovranno essere le tre quarte parti delle terre acquistate da *D. Giuseppe Campagna*.

---

(1) Minime sono le prestazioni per un anno intero di grana 50 per ogni carbonaro; di carlini 10 per ogni posto di sega di tavole; di carlini 15 per ogni quattro bovi di trascino del legname; di grana 50 per ogni mulo; e di grana 25 per ogni somaro carico.

(2) Art. 13, 14, e 16 delle Istruzioni del 10 Marzo 1810.

Digitized by Google

Più questa misura si rende indispensabile quando si considera, che lo stato attuale è l'ultimo decrescimento de' dritti e delle azioni civiche: e che secondo la legge non è questo lo stato compensabile, come dianzi si è detto, ma è quello del primo Settembre 1806; quando gli usi erano più liberi e più estesi, ed il legnare lo ghiandare, il pascolo per varii animali erano franchi di ogni prestazione. (1)

(1) Si veggano i parag. II. Cap. II. §. I. Cap. III. §. III. Cap. IV.

Digitized by Google

CAP. VI.

Temperamento da tenersi nella promiscuità tra i Comuni ed il Regio Fisco.

§. I. *Quistioni e mezzi a definirle.*

Dopo le cose che abbiamo dette l'esame delle quistioni tra il Fisco ed i Comuni di Cosenza e Casali non è che una conseguenza ed un corollario. S. E. il Ministro delle Finanze interrogò la Commessione Consultiva nel 13 Settembre del 1817: 1. *su i dritti del Fisco nelle terre possedute dal Demanio*. 2. *Sul dritto di far la pece* 3. *Sul dissodamento nocivo ai Boschi* (1). L'Intendente di Calabria Citra colla sua ordinanza del 30 Maggio 1819 nell'ultima considerazione riservò ai Comuni *un'altro sperimento* per le terre riconosciute soggette all'uso civico, e possedute dal Demanio Regio.

Uno è senza dubbio il mezzo a sciogliere i quesiti del Ministro, ed a soddisfare alla riserva dell'Intendente: e questo mezzo è dettato in termini espressi dalla Legge: dovranno cioè discutersi, e sciogliersi

(1) Veggasi la nota alla pag. 4.

Digitized by Google

dritti di promiscuità; allora il Fisco sarà padrone delle sue terre senza limitazioni nè del dritto di far la pece, nè di altre ragioni, e senza timore di dissodamento: allora le sole regole ad osservarsi per la conservazione de'Boschi saranno quelle delle leggi forestali: La divisione è dunque il solo, il vero mezzo d'assicurare ogni dritto fiscale nelle terre e ne' boschi del Regio demanio: la divisione è l'atto necessario che non può negarsi ai Comuni usuarii.

§. II. *Punto di veduta nell' esame de' dritti, e dello scioglimento di promiscuità tra i Comuni e'l Regio Fisco.*

Divenuta necessaria per legge come misura utile alla proprietà lo scioglimento di ogni comunione vorrà la Commessione Consultiva esaminare le cose secondo l'ultimo stato di possesso? O vorrà spegnere nelle sue sorgenti tutte le liti tra i Comuni ed il Regio Fisco intorno al territorio della *Sila*? egli pare che se tra privati, e privati è utile sempre l'arrestare e transiggere le liti, più utile e conveniente è senza dubbio che le liti si estinguano tra il Governo ed i suoi popoli: e quest'opera è anche degna della gloria e de' lumi della Commessione Consultiva, come che tentata cento volte, e cento volte abortita.

Ma se la Commessione esaminerà solo lo stato presente di possesso a noi non resta che applicare per le terre e per i Boschi posseduti dal Regio Fisco le

Digitized by Google

cose che abbiamo dette in ordine al possessore *Campagna*.

Se poi vorrà, come di essa è degno, metter termine ad ogni lite dovrà tener sotto gli occhi lo stato legittimo di possesso, che solo e quello, che fu riconosciuto dagli atti del Re Roberto, e di Luigi III. d' Angiò (1), e che venne turbato senza giustizia per falso zelo fiscale (2); dovrà considerare la ragion non dubia de' Comuni di dover esser reintegrati in quello esercizio di dritti che sostennero gli atti de' Sovrani medesimi; donde emana il risarcimento de' dritti civici nommeno nelle terre e ne' Boschi era in possesso dell' Amministrazioni del Demanio e delle Acque e foreste, che in quelle transatte, vendute, e cedute dal Fisco: Nè dovrà non guardare l' antica lite di proprietà che va a risorgere per gli ordini del Ministro degli affari Interni.

Noi non osiamo di proporre i mezzi di questa conciliazione: ma ricorderemo solo che popoli quasi che peregrini in tutto l' anno sulla superficie del Regno per desiderio di travaglio; popoli scacciati dalla propria loro terra, forti, vivaci, industriosi esiggono ogni benevola considerazione: e che il Governo po-

(1) Si vegga il parag. V Cap. II.

(2) Si vegg. i §. XVI, e XXIX Cap. I. §. III. e IV. Cap. II. §. III. Cap. IV.

Digitized by Google

tà trarre maggior profitto dal loro travaglio e dalla loro industria di quello, che ora ne producono terre quasi che deserte ed incolte, e Boschi inutili, ma facili alla coltura (1).

Conchiusione relativamente a Campagna.

Nello stato più favorevole per *Campagna* la *Sila* può considerarsi un Demanio Fiscale.

I Cittadini di Cosenza e Casali hanno partecipato in tutt'i tempi al dominio della *Sila* con usi di ogni genere comunque a poco a poco decrescenti.

Le *terre comuni* acquistate da *Campagna* soffrivano le servitù civiche nel tempo della pubblicazione delle Leggi per la divisione de' demanii, ed in quello della cessione che ne fece il Fisco a *Barbaia*, e le soffrono tuttora.

La *Sila* è divisibile non meno per le Leggi primitive della divisione che per quella pubblicata da S. M. nel 12 Dicembre 1816.

---

(1) Il delegato Signor Zurlo verificò che molti Boschi di Faggi erano adatti alla coltura ed al pascolo; ed il Preside Danero avea cominciato a fare aprire a coltura i stessi boschi.

Digitized by Google

Le terre di *Campagna* sieno o no tutte nel tenimento di Cosenza e suoi Casali debbono dividersi esclusivamente per via di classificazione

Gli usi civici nell' ultimo stato di possesso sono di seconda e terza Classe: e la varietà delle circostanze; i grandi bisogni delle popolazioni esiggono il *maximum* del compenso: e ciò sempre salvo ogni dritto di reintegra, e di proprieta.

Conchiusione relativamente al Fisco.

Se le quistioni tra i Comuni ed il Fisco si guardano secondo l' ultimo stato di possesso compete ai Comuni sulle terre, e su i Boschi posseduti dall'Amministrazione del Demanio, e da quella delle acque e foreste lo stesso che loro compete sulle terre di *Campagna*.

Se le quistioni si esaminano nella loro origine, e si vuol conciliare tanto l'antica lite di proprietà quanto la ingiusta perdita fatta da' Comuni medesimi de' loro dritti assicurati e convalidati nell' Editto del 1333 allora la misura del compenso delle azioni e ragioni civiche debb' essere più larga ed estesa.

Noi soltanto facciamo voti pel bene dell' agricoltura, e di tante buone popolazioni, per l'interesse stesso del Regio Erario, e per la conservazione di un

Digitized by Google

avvanso di vastissimo Demanio, che ogni lite si ammorzi e si spenga con una conciliazione, che equilibri il dritto ed il bisogno degli abitanti col dritto e l'interesse vero del Governo: ciò che non può altronde desiderarsi che per la saviezza della *Commessione Consultiva* dallo Spirito paterno del Governo di *SUA MAESTA' IL RE NOSTRO SIGNORE.*

Napoli 4 Luglio 1824.

Barone Parrilli
Davide Winspeare
Gaetano Giannattasio

Digitized by Google

INDICE.

	Introduzione	pag. 1
	Argomento	4
Cap. I	Notizie sulla Sila	
I	Descrizione	7
II	Stato Antico della Sila	8
III	Stato di possesso nel 1806, e classificasione delle terre	9
IV	Concessioni sulla Sila	11
V	Bagliva di Carlo I d' Angiò ed editto del Re Roberto	13
VI	Motivi delle occupazioni	14
VII	Reclami della Città di Cosenza e Casali	15
VIII	Ordini di Carlo V contra i Baglivi	16
IX	Atti giudiziarii, e prime transazioni de' possessori	17
X	Continuazione degli atti giudiziarii	18
XI	Banno del Presidente Montalvo	19
XII	Giudizio di proprietà	20
XIII	Misure relative ai Boschi di Pini	21
XIV	Reclamo de' Cosentini contra il Banno di *Salluzzo*	23
XV	Banno della Regia Camera nel 1618	24
XVI	Considerazione sulle cose dette	25
XVII	Missione del Presidente Valero	26
XVIII	Nuove transazioni de' possessori col Fisco, e loro conseguenze	27
XIX	Missione del Presidente Mercader	29
XX	Gravame di Cosenza e Casali	30
XXI	Altre transazioni de' possessori	30
XXII	Missione del Consigliere Petroni, ed ordini della sopra-Intendenza Generale	31

Digitized by Google

XXIII Delegazione del Preside Bonasilla 33
XXIV Banno della sopra-Intendenza Generale 34
XXV Delegazione dell' uditore Venusio 35
XXVI Delegazione dell'uditore Vanvitelli 37
XXVII. Delegazione del Preside Danero. 38
XXVIII. Delegazione del Preside Dentice. 39
XXIX. Delegazione del giudice Zurlo. 40
XXX. Osservazioni generali sugli ordini e sulle delegazioni. 42

Cap. II. Dritti del Fisco e de'Comuni.

I. Dritti del fisco. 45
II. Dritti de' cittadini di Cosenza e Casali. 56
III. Osservazioni su i dritti di Bagliva e Granatteria, e sull' Editto del Re Roberto. 60
IV. Osservazioni sulle Istruzioni del 1618, sugli atti della sopra Intendenza generale, e sulle camere riservate. 65
V. Stato legitimo de' dritti Fiscali, e de' dritti de' Comuni. 67
VI. Diverso stato de' dritti fiscali e de' dritti de' Comuni. 67

Cap. III. Nuovi avvenimenti sulla Sila.

I. Stato posteriore alla soppressione de' Monasteri. 70
II. Leggi e decreti relativi alla Sila. 71
III. Conseguenze delle suddette leggi e decreti. 73
IV. Motivi che han sospesa la divisione della Sila. 75
V. Vendite fatte dal Governo. 76

Cap. IV. Controversie e provvedimenti amministrativi relativamente al sig. D. Giuseppe Campagna.

I. Principio delle quistioni. 79
II. Verifica degli usi. 81
III. Osservazioni sulla verifica. 83
IV. Ordinanza del 30 aprile 1819 ed osservazioni. 83

Digitized by Google

V. Ordinanza del 30 maggio 1819, ed errore a danno de'Comuni. 85

Cap. V. Discussione relativa ai demanii del sig. Campagna.

I. Quistioni.
II. Deve eseguirsi o no l'ordinanza dell'Intendente. 87
III. Se convien fare l'esame dell'ordinanza. 88
IV. Se le terre acquistate da D. Giuseppe Campagna sieno divisibili. 89
V. Opposizioni. 92
VI. Risposta al primo motivo. 93
VII. Risposta al secondo motivo. 97
VIII. Risposta al terzo motivo. 99
IX. Risposta al quarto motivo. 101
X. Se si può compensare il dritto de'Comuni sulle quote che possono appartenere al Fisco sulle difese de' particolari. 104
XI. Se il compenso stabilito nella ordinanza dell'Intendente sia giusto, o no. 109

Cap. VI. Temperamento da tenersi nella promiscuità tra i Comuni ed il Regio Fisco.

I. Quistioni, e mezzi a definirle. 111
II. Punto di veduta nell'esame de'dritti e nello scioglimento di promiscuità tra il Fisco ed i Comuni. 112
Conchiusione relativamente a Campagna. 114
Conchiusione relativamente al Fisco. 116

Digitized by Google

V. Ordinanza del 30 maggio 1819, ed errore a danno dell'Comuni. 85

Cap. V. Discussione relativa ai diritti del sig. Campagna.

I. Quistioni.

II. Fare o guasi o no l'interesse dell'istanti. 87

III. Se [illegible] fare l'esame dell'ordinanza. 88

IV. Se le terre acquistate da D. Giuseppe Campagna siano divisibili. 89

V. Quistioni. 92

VI. Risposta al primo motivo. 93

VII. Risposta al secondo motivo. 97

VIII. Risposta al terzo motivo 99

IX. Risposta al quarto motivo. 101

X. Se si può compensare il diritto de' Comuni sulle quote che possono appartenere al Fisco sulle ditte de' particolari 104

XI. Se il compenso stabilito nella ordinanza dell'intendente sia giusto, o no. 9

Cap. VI. Trasportamento da terreni nella promiscuità tra i Comuni ed il Regio Fisco.

I. Quistioni, e mezzi a definirle. 111

II. Punto di vedere nell'esame dell'istanza e lo sciogimento delle misurazioni tra il Fisco e i Comuni. 112

Cap. [illegible] relativamente a Campagna. 114

Conclusione relativamente al Fisco. 116

Digitized by Google

EDITTO DEL RE ROBERTO SULLA *SILA*

Copia *Grande Archivio.*

Primo Uffizio. *Napoli li* 12 *Marzo* 1824.

Certifica come riconosciuto il Registro in Pergamena del RE Roberto del 1333 al 1334 segnato lict. C., che in questo primo Uffizio si conserva tra i Registri dell' Archivio della Regia Zecca, in detto Registro al foglio 1 et a t.° si legge quanto segue

Robertus Dei gratia Rex Jerusalem et Siciliae Ducatus Apuliae et Principatus Capuae Provinciae et Forcalquerii ac Pedimontis Comes.

Tenore praesentium notum facimus universis earum seriem inspecturis tam praesentibus quam futuris, quod sicut credenda plurium testantium assertio et alia fide digna informatio nos instruxit, ac per instrumentum unum publicum autenticatum in nostra Curia presentatum specialem et expressam faciens mensionem de quodam quaterno de quaternis Archivii Regii extracto et exemplato dato et assignato q. Raymundo Pauletto tunc Magistro portulano et procuratori ac Magistro Salis Argenterie forestarum Curie et castrorum provisori totius Ducatus Calabriae de mandato nostro sui officii tempore ad servandum, ostendendum, et clarificandum Jura Curiae, ac in controversiis et dubiis Jurisdictionum oppositis, sive debitum praefigendum extitit ipsi Curiae plenarie fides facta, tenimentum seu territorium Su-

Digitized by Google

lae de Ducatu Calabriae, quae fore noscitur de mero nostro demanio et antiquo, concessa pridem Magistro Michaeli de Cantono de Messana dilecto Consiliario familiari et fideli nostro suisque heredibus sub certis modo et forma suis infrascriptis distinguntur finibus, limitantur, et concluduntur terminis in hunc modum v3. Tenimentum Silae Cusentie continetur, notatur, distinguitur, et limitatur distincte per omnia in hunc modum prout predictum continet Instrumentum videlicet,

Confinazione della Sila.

Tenimentum Cusentiae in quo est Sila taliter limitatur; incipit a flumine Arentis, et ascendit per Sanctum Maurum de Sifenatis, et vadit ad flumen de Ponacellis; et descendit per ipsum flumen, et vadit ad flumen Mucconis; et ascendit per ipsum Vallonem Mucconis et vadit ad flumen de Melissa; et ascendit per ipsum flumen ad petram de altari, quae est supra Longobuccum, et vadit ad rupem rupem; et abinde vadit ad Serram de pirieriis, et vadit ad vallonem de asturi in confinio Campanae; et descendit per ipsum vallonem usque ad flumen de Laurenzana; et ascendit per ipsum flumen ad serram de Minna, et vadit ad Serram alexandrillae, et descendit ad locum dictum ortum de Menca; et aliunde vadit ad san-

Digitized by Google

ctum Nicolaum de pernice, et vadit per terram Nicolai de Laurenzana; et exinde vadit adportum et descendit usque ad flumen Neti; et ascendit ad hominem mortuum supra Cutroneas; et abinde descendit ad flumen Tacinae; et ascendit et ferit ad petram sancti petri supra Policastrum, et ferit ad petram ircam, et vadit ad petram de duo; et exinde vadit ad petram de dyacono, et . . . ad serram de Morono, et vadit ad Serram de paludara; et abinde vadit ad Serram de piro et vadit ad.— de bibulo; quod totum est de Sila.

Infra quod tenimentum Silae Curia nostra habet ius platheatici, herbagii, affidaturae animalium extraneorum, glandacii, et ius picis; exceptis hominibus Cusentie et Casalium suorum qui ad nihil pro praedicta solutione tenentur; Generam ferri in quacumque parte Silae, decimam victualium quae recolliguntur ibidem: ac Platheam et Monasterium Sancti Andriani tenetur reddere annuatim baiulis Silae bisantios auri quatuor et Capras pro qualibet mandra quatuor; Monasterium Patiri tantundem: ac infra praedictos fines tenimenti Silae Monasterium Floris habet quoddam tenimentum datum sibi per quondam illustrem Herricum Imperatorem iuxta fines in suo privilegio designatum.

Dritti sulla Sila.

Digitized by Google

Ordini contra le novità.

Et quia nonnulli avara impellente cupidine ad occupandum infrascriptum tenimentum, seu territorium, vel eius partes et iura ipsius, quae dammabiliter potuerunt, praesumpserunt extendere, frequenter hic hactenus illicite manus suas praescriptos illius fines et terminos atque iura nunc transgredientes temere interdum vero confundentes eosdem ac etiam occupantes; Nos dignum tenentes et congruum, ut ad manutenenda et conservanda iura nostri demanii apponamus pro casus qualitate oportuna remedia, quae debemus, inhibemus harum serie de certa nostra scientia universis et singulis cuiuscumque sint conditionis, aut status, eisque sub paena medietatis omnium bonorum eorumdem, quae in Regno nostro Sicilie possident ubicumque, ac in quibuscumque consistant; et alias quanto districtius possumus precipiendo mandamus, ut praescriptos eiusdem territorii seu tenimenti fines et terminos ipsius Silae trasgredi sive confundere, vel illos seu dictum territorium, aut aliquam eius partem sub quocumque colore, specie, sive modo occupare autoritate propria, seu de facto per se, aut alios non praesumant; sed contenti eorum iuribus propriis existentes ad nostrorum usurpationem trasgrediendo, confundendo, seu occupando non extendant

Digitized by Google

aliquatenus manus suas. Quod si forsan contingerit secus agi contrafacientes ipso facto in poenam praedictam incidere de certa nostra scientia expresse decernimus, volumus, et iubemus. Dictamque medietatem bonorum suorum poenae ratione huiusmodi applicanda fore protinus comodis fisci nostri. Damus insuper iustitiariis dictae provinciae: aliisque nostris officialibus praesentibus et futuris, ad quos spectat, vel spectare potest quocumque nomine censeantur, earundem tenore praesentium de ipsa certa nostra scientia espressius in mandatis, ut adversus nostrarum inhibitionis et iussionis huiusmodi trasgressores ad exactionem prescriptae poenae curent suis vicibus, prout ad quemque ipsorum spectare dinoscitur pro parte Curiae nostrae procedere, ipsosque nihilominus quod a trasgressione, confusione, ac occupatione quibuslibet finium, terminorum, et territorii, ac iurium predictorum prorsus abstineant, per alia efficacia et oportuna remedia studeant cohercere. In cuius rei testimonium et cautelam praesentes literas quatruplicatas fieri, et pendenti Maiestatis nostrae Sigillo iussimus communiri. Datum Neapoli per Johannem Grillum de Salerno etc. Anno Domini MCCCXXXIII, die XXIII. Decembris II. Ind. Regnorum nostrorum anno XXV.

Dato dal predetto grande Archivio li 12 Marzo 1824. Il Capo del 1° Uffizio — Pastina.

Visto dal Direttore del Grande Archivio. Pe'l Direttore
Assante Seg.

Ap1 1145548

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google